



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale
Direzione programmazione e valutazione investimenti

Fondo per speciali programmi di investimento

(FoSPI)

RICHIESTA DI INSERIMENTO DELL'INTERVENTO NEL PROGRAMMA
(di cui all'art. 19 della l.r. 20 novembre 1995, n. 48, e s.m.i.)

**ISTRUZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLA
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO E LA COMPILAZIONE
DELLA SCHEDA PROGETTUALE,
NONCHÉ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 20,
COMMA 3, DELLA L.R. N.48/1995 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Agosto 2011

PREMESSA

Il presente fascicolo, in base al quale devono essere redatte le richieste di finanziamento da presentarsi dagli enti locali è stato predisposto dalla Direzione programmazione e valutazione investimenti dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale, con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, e approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 19, c. 3, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.

La scheda progettuale è finalizzata a consentire alle Amministrazioni interessate di esporre sinteticamente, secondo uno schema uniforme, gli elementi salienti dei *progetti preliminari* (definiti nella sezione "elementi costitutivi del progetto preliminare") e dei relativi *studi di fattibilità e convenienza economica* (definiti nella sezione "studio di fattibilità e convenienza economica") da incorporare nelle richieste di inclusione nel *programma* di cui all'art. 20, comma 2, della legge sopra citata.

La presentazione delle richieste dovrà avvenire in via telematica e dovrà tradursi nella trasmissione del file concernente lo "Studio di fattibilità e convenienza economica" e nella compilazione delle tabelle online contenenti le "Informazioni generali" e le tavole allegate allo "Studio di fattibilità e convenienza economica".

Si raccomanda, inoltre, di allegare, in un unico file, unitamente allo Studio di fattibilità e convenienza economica anche la relazione generale di progetto. A Tal proposito si suggerisce di alleggerire il contenuto del file con immagini a definizione non troppo alta oppure di compattare il documento in un file "zip".

Si precisa ancora che, oltre alla richiesta di intervento formulata in via telematica, dovrà essere inoltrata alla Direzione programmazione e valutazione investimenti - come per i precedenti programmi - anche la copia cartacea della richiesta stessa, dello studio di fattibilità e convenienza economica e delle relative tavole allegate, nonché del progetto preliminare.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere oggetto di approvazione formale da parte dell'Amministrazione richiedente.

Questa nota informativa ha lo scopo di agevolare, per quanto possibile, la compilazione della richiesta di inserimento e la redazione del *progetto preliminare* e dello studio di *fattibilità e convenienza economica* ed è diretta al tecnico progettista, che ha il compito di redigere il progetto, al valutatore, che si occupa di analizzare sotto il profilo economico le esigenze da soddisfare e la soluzione prescelta, anche in rapporto alle possibili alternative, ed infine al coordinatore del ciclo - di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. n. 12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni - dell'amministrazione proponente, che dovrà assicurare la coerenza dell'intervento con il quadro di programma dell'amministrazione medesima e porre in essere i necessari presupposti di carattere giuridico-amministrativo per la realizzazione dell'intervento.

È opportuno che la richiesta di inserimento dell'intervento nel programma sia frutto di un lavoro congiunto delle tre entità precedentemente individuate. In quest'ottica lo stesso argomento sarà affrontato, in modo coerente, sotto l'aspetto tecnico, economico e amministrativo a seconda della parte di scheda in corso di compilazione.

Vengono inoltre fornite informazioni utili per la predisposizione e trasmissione della documentazione prevista all'art. 20, comma 3, della l.r. 48/1995 ai fini dell'approvazione della spesa complessiva per ogni singolo progetto esecutivo.

➤ **Si specifica innanzitutto che il Nucleo di valutazione e verifica delle opere pubbliche (NUVVOP) ha non solo la funzione di esaminare le richieste, ma anche il compito di valutarle, di modo che nella valutazione rientrino i concetti di razionalità (corrispondenza alla legge e al suo spirito) e logicità (buon senso e corretta amministrazione). Si fa pertanto presente che, pur non entrando nel merito delle scelte amministrative, l'istruttoria che viene condotta sui progetti FoSPI riguarda anche i criteri sopracitati.**

SI EVIDENZIA, INFINE, CHE LE PARTI DI TESTO EVIDENZIATE IN AZZURRO SONO STATE OGGETTO DI VARIAZIONE RISPETTO AL PRECEDENTE MODELLO.

INDICE

Il presente fascicolo si compone dei seguenti capitoli:

I. "Istruzioni per la formulazione della richiesta di finanziamento"	pag. 5
"Istruzioni per la compilazione della scheda progettuale"	pag. 9
II. "Elementi costitutivi del progetto preliminare"	pag. 47
III. "Modello-tipo di scheda progettuale", suddiviso nel modo seguente:	
✓ 1 - Informazioni generali	pag. 56
✓ Studio di fattibilità e convenienza economica:	
2 - identificazione dell'intervento proposto	pag. 65
3 - domanda e offerta	pag. 65
4 - caratteristiche, costi e rientri dell'intervento proposto.....	pag. 66
5 - analisi dell'intervento proposto	pag. 66
6 - analisi di rischio	pag. 66
✓ Tavole allegate allo studio di fattibilità e convenienza economica (Tavole da 1 a 9):	
⇒ Autorimesse e parcheggi.....	
⇒ Cimiteri	
⇒ Illuminazione pubblica	
⇒ Linee elettriche	
⇒ Opere stradali e connessi parcheggi.....	
⇒ Spazi di verde attrezzato	
⇒ Asili nido	
⇒ Case municipali ed altri edifici pubblici, mercati	
⇒ Edifici scolastici	
⇒ Impianti sportivi coperti.....	
⇒ Impianti sportivi scoperti	
⇒ Recupero a servizi o funzioni pubbliche locali di fabbricati	
⇒ Opere di ripristino e riqualificazione ambientale in aree urbane	
⇒ Opere di ripristino e riqualif. ambientale in aree extraurbane	

CAPITOLO

I

Istruzioni per la formulazione della richiesta di finanziamento

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l.r. n. 48/1995 e s.m.i., possono essere avanzate richieste relative ai seguenti interventi pubblici di interesse locale, qualora non risulti possibile il loro inserimento in specifici programmi di settore o il loro finanziamento, al momento della richiesta, con i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione:

A) opere e infrastrutture destinate a servizi o a funzioni pubbliche locali, quali, ad esempio:

1. autorimesse e parcheggi;
2. cimiteri;
3. illuminazione pubblica;
4. linee elettriche;
5. opere stradali e connessi parcheggi;
6. spazi di verde attrezzato;
7. asili nido;
8. case municipali e altri edifici pubblici;
9. edifici scolastici;
10. impianti sportivi coperti e scoperti;
11. mercati;

Si informa che, ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo di legge, così come inserito con l.r. 11 ottobre 2007, n. 23, il Fondo per speciali programmi di investimento non può essere utilizzato per il finanziamento degli interventi afferenti al settore del Servizio idrico integrato (l.r. 18 aprile 2008 n°13 recante "Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici"), salvo che si tratti di interventi complementari, ma non prevalenti, rispetto all'opera o all'infrastruttura da realizzare.

B) recupero a servizi o funzioni pubbliche locali di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico o documentario, intendendosi come tali:

1. gli immobili individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);
2. gli immobili individuati dal piano regolatore generale comunale come edifici di pregio, monumento o documento.

C) opere di ripristino e di riqualificazione ambientale:

- in aree urbane;
- in aree extraurbane.

Si precisa che il requisito di ammissibilità alle procedure di finanziamento a valere sul FoSPI andrà verificato con riferimento alla normativa vigente al momento della richiesta di finanziamento da parte dell'ente. In particolare, il finanziamento non è possibile se l'intervento può essere oggetto di richiesta di finanziamento su apposito programma di settore per il quale risulti – al momento della richiesta al FoSPI – una dotazione finanziaria a valere sul bilancio regionale, ovvero qualora l'intervento sia finanziabile, nell'ambito della finanza locale e sempre al momento della richiesta, con i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della l.r. 48/1995. Si rammenta a tal fine che sono definiti trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione quelli individuati ogni anno, in applicazione dell'art. 25, comma 4, della l.r. n. 48/1995, dalla legge finanziaria regionale.

Per opportuna informazione, si segnala che le leggi regionali che prevedono autorizzazioni di spesa per trasferimenti finanziari alle amministrazioni locali con vincolo settoriale di destinazione sono riportate nell'allegato **A alla legge finanziaria per l'anno 2011 (l.r. 10 dicembre 2010, n. 40)**; in particolare si evidenziano:

- l.r. 4 novembre 2005, n. 25 recante “Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31”.

- l.r. 21 dicembre 1990, n. 80 e successive modificazioni in materia di interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili ed handicappate.

- l.r. 18 aprile 2008, n. 13 recante “Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici. 8 Interventi urgenti – art. 3, comma 1, lett. d).

- l.r. 11 dicembre 2009, n. 47 – art. 7 recante “Piani di edilizia scolastica”

Si elencano di seguito altre disposizioni normative che prevedono appositi finanziamenti di settore:

- l.r. 6 novembre 1991, n. 66 recante “finanziamento dei lavori di ammodernamento e sistemazione della strada dell'Envers”.

- l.r. 18 novembre 2005, n. 30 recante “Disposizioni per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta”.

- l.r. 29 giugno 2007, n. 16 recante “nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreative sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti”.

- l.r. 1 giugno 2007, n. 13 recante “nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18” come modificata dalla l.r. 19 novembre 2008 n. 25.

- l.r. 18 aprile 2008 n°21 recante "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".
(l.r. 2 marzo 2010 n°8 recante "Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".)

Come elencato precedentemente, il fondo per speciali programmi di investimento è utilizzato, tra l'altro, per il finanziamento di interventi relativi all'edilizia scolastica. A tal proposito è noto che la legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47, concernente "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012). Modificazioni di leggi regionali", prevede all'art. 7 l'adozione, da parte della Giunta regionale, per gli anni 2010, 2011 e 2012, piani di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici di proprietà di enti locali. Si ritiene che, data la straordinarietà e la specificità del provvedimento di cui sopra, gli interventi sulle scuole potranno comunque essere oggetto di finanziamento Fospi purchè non inclusi nei piani straordinari in argomento mentre, ai sensi della delibera di Giunta regionale n° 960 del 9 aprile 2010, non saranno ammissibili le richieste di finanziamento ai piani straordinari per i quali sia stato concesso un finanziamento Fospi di cui alla l.r.48/95, se non decorsi almeno cinque anni dalla data di collaudo dell'opera finanziata.

Pertanto, data la limitazione dei finanziamenti Fospi a interventi non finanziabili con leggi di settore, le richieste Fospi da presentare entro il 31 ottobre p.v. dovranno essere corredate da un impegno, a firma dell'Amministratore dell'Ente proponente, a rinunciare al finanziamento Fospi qualora l'intervento venisse incluso nei piani straordinari di cui alla l.r. 32/2007.

Conseguentemente, la Direzione programmazione e valutazione investimenti accoglierà con riserva le richieste di finanziamento di opere scolastiche che, alla data del 31 ottobre 2011, risulteranno presentate anche al competente Servizio regionale in materia di pianificazione edilizia scolastica e universitaria.

Sono abilitati a proporre le richieste di finanziamento i Comuni, le Comunità Montane e le Associazioni di Comuni di cui all'art. 93 della legge regionale n. 54/1998.

In caso di ripresentazione del progetto si precisa che la valutazione tecnica complessiva potrà essere riconsiderata, rispetto alle valutazioni precedentemente espresse, per effetto del confronto con i vari progetti proposti in ordine alla qualità ed efficacia della soluzione.

Le richieste devono rispondere ai seguenti requisiti:

- riguardare interventi pubblici di interesse locale, qualora non risulti possibile il loro inserimento in specifici programmi di settore, o il loro finanziamento, al momento della richiesta, con i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione (di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 48/95;
- riguardare progetti organici di investimento ovvero loro stralci funzionali (dovendosi per tale seconda categoria intendere un'opera o un insieme di opere di un progetto più complesso che abbiano capacità di esprimere benefici indipendentemente dalla realizzazione del progetto nella sua interezza);

- comportare una spesa di investimento non inferiore a 250.000 euro;
- riferirsi ad opere per la cui realizzazione sia dimostrata la disponibilità degli immobili interessati ovvero sia assunto l'impegno formale ad avviare le procedure per ottenerne la disponibilità, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo (cfr. successivo paragrafo 1.9);
- riguardare progetti coerenti con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione vigenti (in particolare: piani regolatori generali comunali, piani urbanistici di dettaglio, Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta, piano regionale di tutela delle acque, programma di previsione e prevenzione dei rischi idraulici e geologici, ecc...);
- riguardare progetti che comportino tempi tecnici di attuazione non superiori a tre anni. (L'art. 19, comma 1, lettera d), della l.r. n. 48/1995 stabilisce, tra i requisiti di ammissibilità della richiesta di finanziamento, quello dei "tempi tecnici di attuazione non superiori a tre anni". Si ritiene a tal proposito che i "tempi tecnici di attuazione" debbano essere calcolati dalla consegna dei lavori all'ultimazione degli stessi. Le relative informazioni attinenti all'argomento e contenute nella documentazione da presentare a corredo della richiesta (in particolare: tavola 5 allegata allo studio di fattibilità e convenienza economica; punto 1.10 della relazione generale; diagramma di Gantt) dovranno pertanto risultare coerenti tra loro e indicare comunque i tempi di sospensione previsti.
- essere redatte in base al Modello-tipo, predisposto dalla Direzione programmazione e valutazione investimenti con l'ausilio del NUVV di cui all'art. 24 della l.r. 48/95, approvato dalla Giunta regionale;
- pervenire alla Direzione soprarichiamata entro il 31 ottobre di ogni anno;
- ricomprendere lo studio di fattibilità e convenienza economica e il progetto preliminare dell'opera.

I Comuni e le Comunità Montane, quale ulteriore requisito di ammissibilità delle richieste, devono avere ottenuto l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica riferita al triennio che decorre dall'anno della richiesta (es.: alla data del 31 ottobre 2008, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2008/2010 dell'ente locale che presenta la richiesta di finanziamento di un intervento da realizzarsi nel triennio 2010/2012 dovrà risultare approvata dalla Commissione tecnica di cui all'art. 15 della l.r. n. 48/95).

Si rammenta inoltre che, la legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47, prevede all'art. 9 (Disposizioni sull'indebitamento degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 48/1995 e 20 gennaio 2005 n. 1) quale ulteriore requisito di ammissibilità delle richieste di finanziamento, al 31 di ottobre l'aver rispettato i limiti per l'indebitamento stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 2bis, comma 3; sono fatte salve le richieste relative ad opere ricadenti nelle tipologie individuate dalla Giunta regionale con deliberazione adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

Istruzioni per la compilazione della scheda progettuale

Si evidenzia che la scheda progettuale FoSPI è composta da:

INFORMAZIONI GENERALI;

STUDIO DI FATTIBILITA' E CONVENIENZA ECONOMICA E RELATIVE TAVOLE ALLEGATE.

Tale documento dovrà essere formalmente approvato dall'Amministrazione richiedente.

Si fa presente che la compilazione delle INFORMAZIONI GENERALI e delle TAVOLE ALLEGATE ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' E CONVENIENZA ECONOMICA deve essere effettuata utilizzando l'applicazione web predisposta.

E', pertanto, necessario che l'utente incaricato della compilazione della scheda consulti le note specifiche relative ad ogni pagina web e che ne confermi la "presa visione" per poter proseguire con l'inserimento dei dati successivi.

Ai fini della presentazione della richiesta di finanziamento l'applicazione web richiede la sistematica "conferma" di tutti i dati inseriti in ogni pagina.

INFORMAZIONI GENERALI

1. Elementi caratteristici del progetto

1.0 **Progetto:** il numero e il triennio di programma vengono attribuiti dalla procedura informatizzata, mentre dovrà essere indicato il codice C.U.P. del progetto (codice alfanumerico di 15 caratteri), da richiedersi a cura dell'Amministrazione proponente, secondo la procedura definita dal CIPE con deliberazione n. 143 del 27 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in attuazione alla predetta data è dotato di un "codice unico di progetto" che le competenti Amministrazioni richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. Dal 1° gennaio 2004, con la deliberazione di Giunta n. 24 del 29 settembre 2004, il codice CUP deve essere richiesto per tutti i progetti di investimento pubblico, nuovi o già iniziati, ma non ancora conclusi qualunque sia l'importo - anche inferiore ai 100.000 euro - e qualunque sia la data d'inizio.

A tal proposito si richiamano le informazioni fornite - con note prot. 1809/PRO del 21 luglio 2003 e 1888/PRO del 30 luglio 2003 - dall'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, allora competente in materia. Eventuali informazioni, riguardo alle modalità di accreditamento presso il sistema CUP, possono ora essere richieste al Servizio investimenti pubblici dell'Assessorato opere pubbliche.

1.1 **Proponente:** dovrà essere indicata la denominazione dell'ente medesimo. Nel caso di Associazioni di Comuni dovranno essere indicati anche i Comuni che ne fanno parte.

1.2 **Titolo dell'intervento proposto:** dovranno essere definite in maniera concisa, ma comunque esauriente, la tipologia e la funzionalità del progetto (ad esempio "ampliamento della strada comunale di realizzazione di parcheggio interrato in loc. ...).

1.3 **Caratteristiche dell'intervento:**

- PROGETTO ORGANICO/STRALCIO FUNZIONALE

Si dovrà scegliere una tra le due alternative.

Il progetto organico si propone di conseguire specifici obiettivi economici e sociali attraverso un insieme compiuto, definito e coerente di interventi di natura tangibile (per es. opere fisiche) o intangibile (per es. interventi organizzativi). L'organicità del progetto non è dovuta all'omogeneità spaziale o tipologica delle opere che lo costituiscono ma alla loro coerenza con gli strumenti urbanistici e alla loro sinergia funzionale ed economica. Pertanto occorre effettuare una verifica di organicità sulla base dei bisogni e delle priorità dell'ente proponente.

Il progetto di stralcio funzionale pur proponendosi come parte di un progetto organico, riguarda interventi che, nel loro insieme, possiedono una propria autonomia tecnica, funzionale ed economica, che ne consentono una separazione dal progetto organico ai fini della valutazione tecnica ed economica. L'investimento di cui al progetto di stralcio funzionale, in particolare, deve essere in grado di generare benefici anche in assenza della realizzazione delle altre componenti del progetto organico.

Si ricorda che, nel caso in cui la richiesta riguardasse il finanziamento di uno stralcio funzionale, dovranno essere compilate due schede progettuali (informazioni generali, studio di fattibilità e convenienza economica, tavole allegate allo studio): una riguardante l'intero lavoro (progetto organico) e una relativa allo stralcio funzionale; in caso contrario la richiesta di finanziamento verrà giudicata non valutabile. Si dovrà, inoltre, adottare ogni accorgimento atto ad evidenziare, negli elaborati progettuali (disegni e relazione) la connessione dello stralcio funzionale con il progetto organico.

Nel caso in cui il richiedente presenti uno stralcio funzionale facente parte di un progetto organico già presentato con esito positivo in un precedente programma, non sarà più necessario presentare la scheda progettuale (informazioni generali, studio di fattibilità e convenienza economica con relative tavole) del progetto organico stesso, in quanto la procedura recupera automaticamente i dati relativi al progetto organico.

1.4 **Tipologia dell'intervento**

Scegliere una delle tre classi di tipologia in cui rientra l'intervento, tenendo presente che sono ammissibili al finanziamento del Fondo per Speciali Programmi di Investimento le tipologie di cui all'art. 17, della l.r. n. 48/95 e successive modificazioni, qualora non risulti possibile il loro inserimento in specifici programmi di settore ovvero il loro finanziamento, al momento della richiesta, con i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione individuati dalla legge finanziaria della Regione. Si precisa che il requisito di ammissibilità alle procedure di finanziamento a valere sul FoSPI andrà verificato con riferimento alla normativa vigente al momento della richiesta di finanziamento da parte dell'ente. In particolare, il finanziamento non è possibile se l'intervento può essere utilmente inserito in un programma di settore per il quale risulti – al momento della richiesta al FoSPI – una dotazione finanziaria a valere sul bilancio regionale ovvero qualora l'intervento sia finanziabile, nell'ambito della finanza locale e sempre al momento della

richiesta, con i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della l.r. 48/1995. Si rammenta a tal fine che sono definiti trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione quelli individuati ogni anno, in applicazione dell'art. 25, comma 4, della l.r. n. 48/1995, dalla legge finanziaria regionale.

Indicare di seguito l'intervento specifico o gli interventi specifici che compongono l'opera. Nel caso di opere composte da più interventi, si dovrà innanzitutto individuare l'intervento prevalente in termini di costo e successivamente si dovranno indicare gli altri interventi, qualora questi comportino una spesa pari o superiore al 25% della spesa complessiva. Questa operazione consentirà in seguito la compilazione delle tavole economiche numero 2, 3 e 4 relative ai diversi interventi, mentre le tavole riepilogative (dalla tavola n. 4 riassuntiva in poi) verranno elaborate automaticamente.

*

Si evidenzia che le richieste di “recupero a servizi o funzioni pubbliche locali di fabbricati” possono essere considerate tali solo qualora l'edificio oggetto d'intervento venga destinato a servizi o a funzioni pubbliche per la prima volta, ovvero nel caso in cui vi sia un documentato pericolo di degrado del fabbricato, tale da provocare l'interruzione di servizi o funzioni pubbliche già in essere.

*

Per quanto concerne le “opere di ripristino e di riqualificazione ambientale” si precisa che nella tipologia possono rientrare gli interventi localizzati sia in ambiente urbano che in aree extraurbane. Gli interventi di ripristino e di riqualificazione ambientale, ivi compresi quelli diretti a rinaturalizzare aree già antropizzate, si compongono di una pluralità di opere, che interagiscono funzionalmente fra loro per la valorizzazione di risorse naturali, infrastrutturali e strutturali, eliminando abbandoni, usi e sistemazioni improprie e la cui finalità è differente da quelle relative alle altre tipologie di cui all'art. 17 della l.r. 48/1995 e s.m.i..

Non costituiscono interventi di ripristino e di riqualificazione ambientale gli interventi diretti a migliorare la sicurezza e/o la funzionalità di una o più opere nonché la loro messa a norma.

*

Relativamente “alle autorimesse e parcheggi” si rammenta che il Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982, al punto 92, indica le “autorimesse pubbliche” tra le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, indipendentemente dalla capienza delle stesse e dal numero di posti auto.

Si precisa che non è possibile permettere l'uso esclusivo a privati di autorimesse finanziate a valere sui programmi FoSPI, in quanto si configura una diversa destinazione d'uso dell'intervento "autorimessa pubblica". Per le istanze da presentare al FoSPI a partire dal triennio 2013/2015 è tuttavia ammissibile prevedere la locazione a soggetti privati di parte dei posti auto qualora sussistano le seguenti condizioni:

- l'autorimessa deve essere localizzata all'interno del centro storico comunale;

- deve essere attestata l'assenza di altri parcheggi nella zona d'intervento;
- l'affitto deve essere concesso ai soli residenti;
- la percentuale di posti auto in uso esclusivo non deve superare il 20% dei parcheggi realizzati.

*

Si fa presente che nel caso in cui gli interventi dovessero ricomprendere eventuali opere non finanziabili da parte del FoSPI (quali opere ad uso irriguo e idroelettrico, posa di tubazioni per il teleriscaldamento, ecc.) le stesse dovranno essere stralciate dal progetto ovvero poste a carico del proponente, quantificandone i relativi costi, qualora non fosse possibile effettuare lo stralcio senza inficiare la funzionalità e l'organicità del progetto medesimo.

Si precisa che la Direzione programmazione e valutazione investimenti, con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 24 della l.r. n.48/95 e s.m.i., si riserva la facoltà, nel corso dell'istruttoria delle richieste di finanziamento, di ricondurre ad altre tipologie - individuate dall'art. 17 della medesima legge - i progetti presentati, in ragione della prevalenza e della finalità delle opere nell'ambito degli interventi stessi.

- 1.5 **Costo dell'intervento:** i valori relativi all'importo complessivo dell'investimento, al finanziamento richiesto a valere sul Fospi, alla quota di investimento a carico del proponente e alla quota a carico di altri soggetti verranno riportati in automatico dalla procedura a seguito della compilazione delle tavole allegate allo Studio di fattibilità e convenienza economica

Si ricorda che l'art. 19 della legge regionale 48/95 e successive modificazioni, dispone che il proponente deve formalmente impegnarsi a coprire con risorse proprie la quota di investimento posta a proprio carico, con conseguente previsione della relativa spesa nel bilancio triennale; la quota di partecipazione dell'Ente locale è determinata applicando all'importo complessivo dell'investimento le seguenti percentuali per scaglioni di spesa:

- a) fino a euro 500.000 il 20 per cento;
- b) oltre a euro 500.000 e fino a euro 1.000.000 il 15 per cento;
- c) oltre euro 1.000.000 il 10 per cento.

Il comma 4 del citato art. 19 dispone, inoltre, che per la copertura della quota di partecipazione di cui sopra, l'ente locale non possa ricorrere ad altri trasferimenti, contributi o provvidenze regionali, fatti salvi i trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della legge regionale 48/95.

E'opportuno precisare che la partecipazione al finanziamento da parte di altri soggetti, anche non pubblici, non deve compromettere la natura dell'intervento che deve sempre mantenere finalità e funzioni pubbliche. Nel caso in cui nell'ambito dell'intervento si preveda la realizzazione di opere da destinare a utenti privati (opere qualificabili anche come investimenti di "*carattere imprenditoriale privato dell'ente*") sarà possibile scorporare le medesime ed i relativi costi e considerare il progetto finanziabile a valere sul

FoSPI, a condizione che la parte di natura privatistica sia inferiore al 10% dell'investimento complessivo e che l'eventuale scorporo di dette opere non infici l'organicità dell'intervento così come progettato. In quest'ultimo caso è indispensabile comunque che la documentazione progettuale inerente le opere dei privati sia sufficientemente dettagliata ed esaustiva circa le interferenze e/o connessioni con la parte pubblica.

Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, la Direzione programmazione e valutazione investimenti si riserva la facoltà di verificare quantitativamente l'incidenza delle opere di natura privatistica sull'investimento complessivo.

Nel caso in cui opere, o parti di esse, comprese nell'intervento oggetto di istanza di finanziamento al FoSPI possano beneficiare di appositi contributi a valere su specifiche norme regionali (ad es. norme in materia di contributi per eliminazione barriere architettoniche, risparmio energetico, fonti rinnovabili, tetti in lose, ecc.) si chiede di dettagliare con precisione i relativi costi ed indicare se per gli stessi l'ente intenda avvalersi dei contributi di cui detto; laddove il costo di queste opere sia invece interamente finanziato a valere sul FoSPI, la Direzione programmazione e valutazione investimenti provvederà a dare debita informazione alle strutture regionali competenti alla concessione di detti contributi, al fine di evitare possibili duplicazioni di finanziamenti.

Si rammenta infine che, con legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37, recante "Disposizioni per l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici", si è previsto che in occasione di nuova costruzione o di ristrutturazione totale di edifici pubblici - tranne quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico) e delle ville di cui al punto 2 dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) - la Regione, le Comunità montane ed i Comuni, devono destinare, secondo l'art.2, all'acquisto o all'ordinazione di opere d'arte una quota del costo di costruzione; detta quota è pari al 2% per investimenti da 516.456,90 euro a 1.549.370,70 euro, e all'1% per le somme eccedenti i 1.549.370,70 euro (a cui va aggiunto il 2% di 1.549.370,70 euro, pari a 30.987,41 euro).

Inoltre, l'art.4 stabilisce che i progetti di cui sopra contengano l'indicazione del tipo di opera da inserire, delle dimensioni di massima della stessa e dello spazio destinato ad accoglierla

Pertanto, anche per gli interventi oggetto di richiesta di finanziamento a valere sul FoSPI, è necessario prevedere, nei casi dovuti, una apposita quota per le opere d'arte.

In particolare si specifica che tale quota, dal punto di vista strettamente economico, fa parte integrante dell'intervento proposto al finanziamento a valere sul FoSPI; in conseguenza dette spese verranno valutate in ordine all'idoneità economica insieme con l'intero progetto. E' indispensabile non solo quantificare gli oneri in argomento al punto 8 della tavola 6 allegata allo studio di fattibilità e convenienza economica, ma anche fornire le dovute informazioni richieste dalla legge, al punto 4.4 dello studio di fattibilità e convenienza economica "Descrizione dei costi di investimento" e al punto 1.6 della relazione generale, nonché l'indicazione sulla prevista localizzazione nelle tavole grafiche di progetto.

Le eventuali spese rimborsabili ai componenti della Commissione per la scelta dell'opera, di cui all'art. 5 della legge stessa, non fanno parte delle spese relative alla realizzazione dell'opera e, pertanto, devono essere assunte a totale carico dell'ente richiedente.

Di conseguenza, non possono rientrare nelle somme quantificate al citato punto 8 della tavola 6. ma devono essere indicate alla lettera C (progettazione globale) nel quadro “Oneri a carico del proponente” della medesima tavola 6.

Si precisa che tali somme, analogamente a quelle sostenute per la progettazione dell'intervento, possono essere oggetto di contributo, da parte della Regione, nella misura dell'80%, presentando la rendicontazione necessaria, secondo quanto indicato all'art. 21 della l.r. n. 48/1995 e s.m.i.

1.6 **Ente attuatore:** L'art. 22 della l.r. 48/95, come modificato dall'art. 12, comma 5, della l.r. 29/08 prevede che le opere finanziate dal Fondo per speciali programmi di investimento siano realizzate direttamente dagli Enti locali.

1.7 **Atti amministrativi:** si dovrà allegare alla richiesta l'atto amministrativo avente ad oggetto l'approvazione, da parte dell'ente proponente, del progetto preliminare, della scheda progettuale (consistente nella parte relativa alle informazioni generali, nello studio di fattibilità e convenienza economica completo delle relative tavole) nonché della formulazione della richiesta stessa di finanziamento.

Si evidenzia, in proposito, che la non esplicita approvazione da parte dell'Ente locale anche di uno solo dei citati elementi della richiesta può comportare l'esclusione della medesima.

L'atto amministrativo dovrà, altresì, impegnare il proponente:

- a coprire con proprie risorse la quota di investimento posta a proprio carico a norma di legge, riportando esplicitamente “l'impegno formale a coprire con risorse proprie la quota di investimento posta a proprio carico ai sensi dell'art. 19, comma 3, della l.r. 48/95 e s.m.i.”, con conseguente previsione della relativa spesa nel bilancio triennale;
- ad avviare, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo, le procedure per ottenere la disponibilità degli immobili, nei casi dovuti.

La deliberazione dell'ente locale, oltre a contenere il parere di legittimità, ai sensi dell'art. 9, c. 1, della l.r. n. 46/98 e s.m.i., dovrà accertare la sussistenza dell'attestazione del coordinatore del ciclo, prevista dall'art. 11, c. 3, e dell'art. 4, c. 5, della l.r. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'attestazione di conformità del progetto preliminare alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche per i casi dovuti, nonché l'ottemperanza del progetto alle prescrizioni di cui all'art. 16 della l.r. 31/2007 in materia di riutilizzo e gestione dei materiali da scavo.

Dovranno essere, infine, allegate alla richiesta:

- **l'attestazione del coordinatore del ciclo**, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della l.r. n. 12/1996 e s.m.i. contenente le seguenti indispensabili indicazioni:
 - verifica del rispetto della progettazione ai principi generali fissati nel comma 1 dello stesso articolo e in particolare l'accertamento della rispondenza al “documento

preliminare alla progettazione” o, in sua mancanza, al capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. 12/96 e s.m.i.;

- accertamento del rispetto della progettazione alle specifiche disposizioni contenute nell’art. 12, commi 1, 2 e 3;
- verifica che lo sviluppo della progettazione sia tale da consentire l’avvio delle procedure espropriative (cfr. successivo punto 1.9) e la predisposizione dello studio di impatto ambientale, ove necessario.

- la dichiarazione del progettista, ai sensi dell’art. 24, della legge n. 104 del 1992, per i casi dovuti;
- copia della lettera di richiesta di parere al Servizio valutazione impatto ambientale dell’Assessorato territorio e ambiente di avvio delle procedure di cui alla successiva pag. 26, qualora necessaria ai sensi di legge, prima della data di presentazione della richiesta di finanziamento al Fospi;
- copie delle lettere di richiesta di eventuali deroghe, autorizzazioni o pareri vincolanti, qualora necessari ai sensi di legge, a dimostrazione dell’avvio delle relative procedure prima della data di presentazione della richiesta al FoSPI.

1.8 Coerenza con gli strumenti urbanistici e di programmazione vigenti, ed in particolare con il piano territoriale paesistico.

Si dovranno evidenziare in maniera puntuale le coerenze dell’intervento proposto con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (piani regolatori generali comunali - PRG, piani urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica e privata e prescrizioni direttamente cogenti – PUD e prevalenti del P.T.P). E' opportuno che questo punto della scheda sia compilato mediante un lavoro congiunto del progettista e dell'amministrazione proponente.

La coerenza con gli strumenti di pianificazione deve comprendere anche quella con gli atti di pianificazione settoriale (acqua, aria, suolo) e in particolare:

- con il Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1778/XII dell’8 febbraio 2006, nel quale sono individuati gli obiettivi di qualità ambientale dei corsi d’acqua superficiale e sotterranei valdostani e gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- con le linee di intervento in materia di difesa del suolo approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 23 febbraio 2004, con il programma di previsione e prevenzione dei rischi idraulici e geologici e con le perimetrazioni delle aree a diversa pericolosità idrogeologica in attuazione degli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e successive modificazioni.

La coerenza con gli strumenti urbanistici comunali deve sussistere alla data fissata dall'art. 19, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni, quale termine per la presentazione delle richieste di finanziamento alla Regione (31 ottobre).

1.8.1 La verifica della coerenza degli interventi con i PRG prescinde dalla data in cui tali strumenti sono stati approvati.

Per gli interventi a rete (illuminazione pubblica, linee elettriche,) comprensivi di opere complementari completamente interrato, qualora di nuova realizzazione, ed eventualmente non completamente interrato qualora si tratti di interventi di sistemazione di opere esistenti, la coerenza con gli strumenti urbanistici comunali è ritenuta verificata anche quando il progetto, pur non essendo strettamente conforme alle indicazioni degli strumenti stessi, persegue le medesime finalità delle previsioni in essi contenute e non contrasti, ovviamente, con altre previsioni o indicazioni.

Per gli interventi di opere stradali (viabilità, parcheggi o piazzali) e altre tipologie di intervento, la coerenza con gli strumenti urbanistici comunali è ritenuta verificata anche qualora il progetto presentato, pur essendo sostanzialmente conforme alle indicazioni degli strumenti stessi, interessi in minima parte aree non a ciò destinate, a condizione che l'ente proponente, alla predetta data del 31 ottobre, dimostri la piena disponibilità degli immobili.

Per gli interventi di recupero a servizi o a funzioni pubbliche locali di fabbricati di proprietà degli enti locali, la coerenza con gli strumenti urbanistici comunali è ritenuta verificata anche qualora, per tali immobili, non siano previste dagli strumenti medesimi specifiche destinazioni d'uso, a condizione che:

- lo strumento urbanistico comunale non preveda la localizzazione della stessa funzione in altro sito;
- le funzioni cui l'edificio dovrà essere adibito non siano incompatibili con altre funzioni previste dallo strumento urbanistico nella stessa zona territoriale;
- all'interno della zona territoriale di cui si tratta lo strumento urbanistico ammetta la possibilità di destinare a funzioni pubbliche edifici esistenti e relative pertinenze.

Alle eventuali incoerenze tra le previsioni del piano regolatore generale e quelle inerenti alle richieste di finanziamento, derivanti da progetti di opere e impianti pubblici, è possibile porre rimedio mediante le procedure di cui all'articolo 14, comma 1 della l.r. 11/1998. In tali casi è necessario che, entro il termine ultimo del 31 ottobre, stabilito dall'articolo 19, comma 1, della l.r. 48/1995, si siano concluse le rispettive procedure.

Si precisa che, per le eventuali incoerenze tra le previsioni del piano regolatore generale e quelle inerenti alle richieste di finanziamento alle quali è stato posto rimedio mediante l'adozione di varianti non sostanziali al PRG, è necessario che, entro il termine ultimo del 31 ottobre, stabilito dall'art. 19, comma 1, della l.r.

48/1995, la variante al PRG abbia assunto efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, della deliberazione del Consiglio comunale che la approva. Si considerano parimenti ammissibili le richieste di finanziamento coerenti con le varianti al PRG la cui deliberazione di approvazione non sia stata ancora pubblicata, ma per le quali l'ente locale abbia fatto richiesta di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il termine utile di cui sopra (31 ottobre) oppure con le varianti generali al PRG di cui sia stato adottato il testo definitivo, a condizione che il medesimo sia approvato e divenuto efficace entro la data di consegna alla Regione della documentazione prescritta dall'art. 20, comma 3, della l.r. 48/1995.

Si rammenta che, in assenza di avvio della procedura di adeguamento dello strumento urbanistico (trasmissione alla Regione della bozza di variante generale), non possono essere adottate varianti non sostanziali in via ordinaria.

Possono invece essere adottate quelle varianti che derivano dal ricorso alle procedure speciali di cui al titolo IV della l.r. 11/1998 e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. In ogni caso, qualora la variazione dello strumento urbanistico derivi da procedura speciale, i parametri edilizi e urbanistici che variano il PRG sono esclusivamente quelli introdotti con la procedura stessa e dagli elaborati progettuali in essa contenuti. Qualora pertanto intervengano modificazioni di tipo progettuale, il Comune è tenuto a reiterare - entro il termine del 31 ottobre - la procedura stessa.

Si fa inoltre presente che, ad avvenuta trasmissione alla struttura competente in materia di urbanistica della bozza di variante sostanziale al PRG, i Comuni possono approvare, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure speciali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, quelle di seguito elencate, sempre che le stesse siano coerenti con la bozza di variante al PRG:

- a) le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c);
- b) le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata o di iniziativa pubblica di cui all'articolo 48, commi 5 e 6;
- c) le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 52, comma 3.

Si rammenta che, entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per la valutazione della bozza di variante sostanziale al PRG da parte della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 5, i Comuni adottano il testo preliminare della variante; nell'ipotesi di mancato rispetto del predetto termine, i Comuni non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

Sono considerate ammissibili le istanze di finanziamento relative a progetti per i quali sia comunque preliminarmente accertata la coerenza urbanistica rispetto ai PRG, ma la cui realizzazione sia subordinata alla predisposizione di un PUD. o di un'apposita

normativa di attuazione di una zona di tipo A. In tal caso lo strumento attuativo dovrà essere approvato entro la data di consegna alla Regione della documentazione prescritta dall'art. 20, comma 3, della l.r. 48/1995. Tale documentazione dovrà contenere copia conforme della deliberazione di approvazione dei suddetti strumenti attuativi.

Sono altresì considerate ammissibili le istanze di finanziamento di interventi riferibili ad esplicite previsioni di aree e di sedimi destinati dai PRG a servizi ed infrastrutture pubblici i cui conseguenti vincoli preordinati all'espropriazione di cui all'art. 91, della l.r. n. 11/1998, decadano prima dell'approvazione del progetto esecutivo da parte degli enti proponenti. In tal caso, entro la data di consegna alla Regione della documentazione prescritta dall'art. 20, comma 3 della l.r. 48/1995 sarà richiesta la dimostrazione della piena disponibilità degli immobili oggetto dell'intervento.

All'uopo si rammenta che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, lettera g), della l.r. 11/1998, la riconferma - nei limiti stabiliti dall'art. 91, comma 2, della medesima legge - dei vincoli per servizi pubblici o di interesse generale previsti dai PRG non costituisce variante agli strumenti urbanistici stessi, bensì semplice modificazione, da approvarsi dal Consiglio comunale con le procedure di cui all'articolo 17 della stessa l.r. 11/1998.

Si considerano infine ammissibili le richieste di finanziamento, coerenti con le previsioni di PRG, per la realizzazione, all'interno delle zone A prive di strumenti attuativi, di interventi rientranti fra quelli di cui all'articolo 52, comma 4, della l.r. 11/1998, anche qualora le norme relative alle zone A contenute nei rispettivi PRG facciano esplicito riferimento all'articolo 2 della l.r. 14/1978 (abrogata dalla l.r. 11/1998), in quanto tali disposizioni sono da considerarsi automaticamente sostituite da quelle del citato art. 52, comma 4, della stessa l.r. 11/1998.

Le “opere infrastrutturali accessorie leggere”, di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale 2515/1999 e 2761/2004, ammissibili in assenza dei piani o dei programmi di cui agli artt. 49, 50 e 51 della l.r. 11/1998 o dell'apposita normativa di attuazione del PRG nelle zone di tipo A, sono tali quando, nel rispetto delle esigenze di tutela del paesaggio, gli interventi di miglioramento del sistema infrastrutturale presentino un livello minimo di interferenza del contesto territoriale e ambientale.

1.8.2 La verifica della coerenza con il Piano regionale di tutela delle acque riguarda diverse tematiche:

- La localizzazione delle opere (Titolo IV – Azioni e misure di tutela – delle Norme di Attuazione del Piano di tutela delle acque);
- Le modalità di intervento in ambiti fluviali (Titolo IV – Azioni e misure di tutela – delle Norme di Attuazione del Piano di tutela delle acque);

- **l'art. 43** – *Misure di tutela delle sponde dei corpi idrici superficiali* – delle Norme di Attuazione del Piano di tutela delle acque stabilisce in particolare che a tutela delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e dell'ecosistema fluviale, nell'ambito degli interventi ammissibili ai sensi delle normative vigenti in materia di fasce fluviali, laghi e zone umide, è da evitare la realizzazione di interventi, opere e infrastrutture in una fascia di 20 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali classificati e non, fatta salva l'impossibilità della loro realizzazione in altro sito per ragioni tecniche e funzionali.

- **l'art. 44** - *Misure di tutela nella realizzazione di interventi in alveo e sulle sponde dei corpi idrici superficiali* – delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque stabilisce che ogni intervento nell'alveo e sulle sponde di un corpo idrico superficiale deve salvaguardare le qualità ecologiche del corpo idrico stesso, limitando le alterazioni delle caratteristiche morfologiche e naturali, compatibilmente con la finalità degli interventi stessi. La progettazione di un intervento significativo in alveo e sulle sponde dei corpi idrici superficiali regionali deve essere preceduta da una verifica di coerenza con le misure di tutela e salvaguardia della qualità ecologica del reticolo fluviale e delle possibili ripercussioni negative. Ogni intervento in alveo e sulle sponde dei corpi idrici superficiali regionali deve essere realizzato con il massimo ricorso possibile alle tecniche di ingegneria naturalistica, perseguendo il minor grado possibile di artificializzazione del corpo idrico e deve essere accompagnato da tutti gli accorgimenti tecnici necessari a minimizzare l'impatto ambientale e, possibilmente, a migliorare la funzionalità ecologica. Ogni intervento che interessa l'alveo di un corso d'acqua, comprese le sponde, deve essere preventivamente autorizzato dalla competente struttura regionale in materia di risorse idriche che stabilisce il livello di tutela da adottare compatibilmente con gli obiettivi fissati e secondo le indicazioni definite per tali obiettivi. Gli attraversamenti di impluvi e corsi d'acqua minori devono essere realizzati con guado a raso o, se necessario, con traverse tracimabili in massi o, in caso di alveo incassato, con la posa in opera di tubi di lamiera sagomata di dimensioni idonee a garantire lo smaltimento delle acque: in fase di ripristino devono essere rimossi il tubo e la traversa al fine di ricostituire la sezione originaria. Le indicazioni generali relative all'esecuzione di interventi in alveo sono indicate nella Scheda 2.A.1 "Disciplina degli interventi in alveo" dell'Allegato "Linee di azione, interventi e programmi di azione" e nell'Allegato "Linee di intervento multidisciplinare e integrato per la salvaguardia e il miglioramento degli idrosistemi regionali".

- Particolare attenzione deve essere posta nella progettazione di attraversamenti di corsi d'acqua e impluvi per garantire il deflusso delle acque.

- Gli interventi su opere di attraversamento esistenti devono essere finalizzate anche a rimuovere le eventuali carenze strutturali presenti rispetto alla capacità di smaltimento delle acque e al loro inserimento ambientale.

- Considerati sia i costi elevati di costruzione ed esercizio inerenti il convogliamento delle portate meteoriche nelle reti fognarie, sia i problemi

idraulico-ambientali derivanti dallo scarico delle acque meteoriche di supero, sia la necessità di non depauperare le risorse idriche del sottosuolo, occorre privilegiare le soluzioni atte a limitare l'ingresso delle acque meteoriche nelle reti fognarie (siano esse unitarie o separate). E' pertanto da prevedere lo smaltimento diretto delle acque meteoriche non contaminate nei corsi d'acqua superficiali ovunque possibile.

1.8.3 La coerenza degli interventi con le linee di intervento in materia di difesa del suolo approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 23 febbraio 2004, con il Programma di previsione e prevenzione dei rischi idraulici e geologici comporta la verifica delle motivazioni tecniche che rendono l'opera non realizzabile altrove e compatibile con la situazione di dissesto, nel rispetto della disciplina d'uso stabilita dalla l.r. 11/98.

- Gli interventi devono essere realizzati possibilmente al di fuori di aree ad elevata o media pericolosità idrogeologica. Nel caso di interventi da realizzare comunque all'interno di aree a pericolosità idrogeologica (in quanto concretamente non localizzabili in altro luogo) deve essere attentamente e specificatamente verificata la loro compatibilità con la situazione di dissesto ipotizzata. Gli interventi ammissibili non devono aggravare le situazioni e/o condizioni di dissesto in atto o potenziali, né devono presentare una vulnerabilità tale da renderli inadeguati rispetto alle finalità per le quali sono realizzati. Qualsiasi intervento, pur se non incluso fra quelli esplicitamente vietati, non deve comportare l'aumento della pericolosità di inondazione o di frana ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte, sia a valle, e non deve pregiudicare la realizzabilità degli interventi di sistemazione e mitigazione del rischio medesimo.
- Per quanto concerne le procedure autorizzative e di deroga previste dalla l.r. 11/98 per rendere realizzabili interventi in aree a pericolosità idrogeologica altrimenti vietati, si precisa che poiché gli stessi interessano in particolare le aree a rischio idrogeologico, non è dato, in ogni caso, prescindere, nell'applicazione ed interpretazione delle norme, dalla sostanziale finalità di tutela della pubblica e privata incolumità perseguita dalle medesime che impone un generale ed inderogabile divieto di aumentare le condizioni di rischio attuale. La finalità in questione rappresenta, quindi, la corretta chiave di lettura delle norme oggetto della presente trattazione ogni qualvolta si presentino fattispecie concrete di dubbia applicazione, consentendo finanche di superare, se del caso, la qualificazione strettamente edilizia degli interventi ammessi e/o vietati o le accezioni riscontrabili negli specifici strumenti urbanistici.
- Le procedure derogatorie stabilite all'art. 35 della l.r. 11/98, così come l'espressione dei pareri vincolanti previsti dagli articoli 35, 36 e 37 della stessa legge regionale, devono essere richiesti dal richiedente prima della presentazione della richiesta di finanziamento.

- Gli interventi su opere di attraversamento esistenti devono essere finalizzate anche a rimuovere le eventuali carenze strutturali presenti rispetto alla capacità di smaltimento delle acque e al loro inserimento ambientale.

1.8.4 La coerenza degli interventi con il P.T.P. è verificata nei casi in cui risultano rispettate le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti delle norme di attuazione del P.T.P. medesimo, artt.: 21, comma 1, lett.b); 25, comma 7; 33, commi 1,3,4; 34, comma 5; 37, comma 3; 38, commi 1,2,3,4; 40, commi 1,2,3 (¹).

(¹) Il testo delle prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del P.T.P. è il seguente:

art. 21, c.1, lett.b): “le sezioni trasversali della carreggiata devono essere congruenti con il volume di traffico atteso sulla base di corretti calcoli previsionali e, comunque, non superiori a m. 5,75 nei tronchi della rete stradale extraurbana, non appartenenti a strade statali e regionali, e a metri tre nei tronchi stradali per utenze speciali, quali le strade interpoderali, antincendio, quelle forestali o a servizio di attività estrattive, con dotazione, in questi ultimi casi, di piazzole utili per gli incroci tra automezzi, l’inversione del senso di marcia e il parcheggio; nei casi in cui il sedime di tronchi stradali costituisca parte dello sviluppo di piste per lo sci nordico, la sua larghezza può essere dimensionata per rispondere ai requisiti minimi di omologazione FISF”;

art. 25, c.7: “l’approvazione di nuovi strumenti urbanistici di dettaglio che consentono la realizzazione di interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica tali da investire una superficie territoriale di almeno tre ettari o da comportare l’insediamento di un numero di addetti non inferiore a 150, è subordinata anche nelle more dell’adeguamento del PRGC al PTP all’osservanza delle determinazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 5”;

art. 33, c.1: “fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del PRGC, è vietato in tutto il territorio regionale:

- a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;
- b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia;
- c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;
- d) modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l’assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque, deviare il percorso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica;
- e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimtarne il conseguente deflusso;
- f) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;
- g) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane”;

art. 33, c.3: “ai terreni sedi di frane e ai terreni a rischio di valanghe o di slavine, si applicano le disposizioni di legge regionale relative alla materia”;

art. 33, c. 4: “ ai sensi del D.M. 11 marzo 1988, i progetti delle opere pubbliche e private devono contenere, nei casi indicati dal decreto stesso, la relazione geologica e la relazione geotecnica; nel caso di interventi di modesta incidenza sulla stabilità dell’insieme opera/terreno, che ricadano in zone già note, le indagini di laboratorio possono essere ridotte od omesse, sempre che sia possibile procedere alla caratterizzazione geotecnica dei terreni sulla base di dati e notizie, documentati e prodotti precedentemente per aree adiacenti e per terreni dello stesso tipo”;

art. 34, c. 5: “le aree interessate da pregresse attività di cava, non ancora rinaturate e che non presentino problemi di sicurezza di tipo idrogeologico, devono essere assoggettate a interventi di ricomposizione ambientale e paesistica e ai fini della sicurezza pubblica; qualora il titolare dell’autorizzazione richieda di espandere l’attività estrattiva in aree immediatamente contigue a quelle già autorizzate e risulti legittimato alla loro coltivazione in base al titolo in data anteriore a quella dell’entrata in vigore del PTP, le profondità di scavo, le quantità e le modalità estrattive saranno definite in sede autorizzativa tenendo conto delle determinazioni recate dalle presenti norme”;

art. 37, c. 3: “ogni intervento edilizio su beni culturali, eccedente la manutenzione ordinaria, deve fondarsi su adeguate ricerche storiche, documentarie, architettoniche e tecnologiche e su rilievi critici accurati delle preesistenze (di regola in scala non inferiore a 1:50, con la rilevazione dei diversi tipi di materiali, di orizzontamenti e di strutture per gli edifici d’interesse storico-artistico, comprese le parti non meritevoli di conservazione o da eliminare), estesi agli interni in diretto rapporto visivo, fisico o funzionale coi beni stessi e alle connessioni col territorio circostante”;

In relazione alla valenza del PTP devono essere avviati, prima della presentazione della richiesta di finanziamento al FoSPL, gli eventuali procedimenti derogatori o autorizzativi di determinate prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP o ai sensi di esse.

art. 38, c. 1: “sono oggetto di conservazione i siti d’interesse naturalistico comunitario o nazionale indicati dal PTP”;

art. 38, c. 2: “sono altresì oggetto di conservazione le strutture geologiche, i siti d’interesse mineralogico, petrografico, geomorfologico, le sorgenti minerali, le stazioni floristiche, gli ambiti vegetazionali e le zone umide, indicati dal PTP. Gli strumenti urbanistici possono integrare tali beni naturalistici nonché i siti di cui al comma 1”;

art. 38, c. 3: “sono parimenti oggetto di conservazione, ancorché non esplicitamente indicati dal PTP, ma oggettivamente riconoscibili sul terreno, i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte”;

art. 38, c. 4: “nelle aree interessate dai beni naturalistici di cui ai commi 1, 2 e 3, è vietata ogni nuova edificazione ed ogni trasformazione del territorio, comprese quelle comportanti rimodellamenti del suolo, alterazioni del reticolo idrografico, depositi anche transitori di materiali, discariche o impianti depuratori. Sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al recupero delle aree di cui al presente comma, nonché al miglioramento della fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree medesime. Sono altresì consentiti, con provvedimento adeguatamente motivato, gli interventi necessari per garantire la sicurezza idrogeologica degli insediamenti e delle infrastrutture; le piste forestali indispensabili alla gestione dei boschi; le opere infrastrutturali di interesse generale; gli interventi rivolti alla manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture ed attività eventualmente in atto, limitatamente all’escursionismo, alpinismo e sci alpino e nordico”;

art. 40, c. 1: “le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole del PTP; la loro delimitazione è precisata a seguito di specifica valutazione e motivazione in sede di adeguamento del PRGC al PTP; essa concorre alla formazione degli elenchi di cui alle leggi n. 1089 e 1497 del 1939. Ogni intervento su tali aree richiede la preventiva acquisizione dei pareri favorevoli o sfavorevoli condizionati delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di tutela dei beni culturali, a seconda che si tratti degli elenchi di cui alla legge n. 1497 del 1939 o della legge n. 1089 del 1939”;

art. 40, c. 2: “nelle aree di cui al comma 1, fatte salve le determinazioni del comma 3:

- a) non sono consentite edificazioni né realizzazioni di infrastrutture, salvo quelle inerenti alle attività agricole (comprese le ricomposizioni fondiarie che non comportino radicali modificazioni del suolo o delle masse arboree esistenti) e quelle indispensabili per ripristinare, riqualificare, recuperare o razionalizzare gli usi e attività in atto o per eliminare elementi o fattori degradanti o per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree”;
- b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, rus, filari, vergers, ecc.), escludendo ogni intervento che possa comprometterne la complessiva leggibilità o fruibilità; nelle aree a vigneto devono essere mantenuti, altresì, i terrazzamenti artificiali, i manufatti antichi (quali le colonne in pietra) e gli elementi naturali (quali roccioni) che ne fanno parte integrante, i segni della parcellizzazione fondiaria e ogni altro elemento concorrente alla definizione del loro disegno complessivo;
- c) agli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale, presenti in tali aree, si applicano le determinazioni dell’articolo 36;
- d) ai beni culturali isolati, presenti in tali aree, si applicano le determinazioni dell’articolo 37”;

art. 40, c. 3: “nelle aree di specifico interesse archeologico individuate nelle tavole del PTP o che saranno individuate in sede di pianificazione locale o dalla competente struttura regionale, sino alle determinazioni della struttura medesima, conseguenti ad adeguate prospezioni archeologiche, sono ammessi soltanto interventi riqualificativi delle costruzioni esistenti; ogni scavo o lavorazione non superficiale deve essere autorizzato dalla struttura predetta; si applicano inoltre le disposizioni di legge in materia”.

1.9 **Disponibilità degli immobili interessati dall'intervento:** si dovrà specificare a quale titolo l'ente dispone delle aree e degli altri immobili interessati dall'intervento, indicando la documentazione eventualmente allegata alla richiesta ai fini della dimostrazione di tale disponibilità. Nel caso in cui la disponibilità non sia stata ancora acquisita, dovrà essere assunto il formale impegno ad avviare le procedure per ottenere la disponibilità stessa, indicando le modalità che si intendono adottare e tenendo anche presente la necessità della permanenza dei vincoli di destinazione previsti dallo strumento urbanistico per poter adire all'eventuale procedimento espropriativi.

In proposito si precisa che le eventuali procedure di esproprio si attuano sulla base del progetto definitivo ai sensi dell'art. 17 della l.r. 2 luglio 2004, n. 11. In particolare, l'art. 12, comma 1, della l.r. 2 luglio 2004, n. 11, prevede, prima dell'approvazione del progetto definitivo, la redazione:

- a) del piano particellare grafico e descrittivo degli immobili da espropriare, corredato del rilievo topografico e del progetto di frazionamento delle aree da espropriare parzialmente;
- b) della relazione giustificativa dei criteri estimativi adottati per la determinazione dell'indennità di espropriazione.

Si fa rilevare, peraltro, che la l.r. 20 giugno 1996, n. 12, così come modificata dalla l.r. n. 19/2005, stabilisce all'art. 12, c. 4, che il *livello della progettazione preliminare deve essere tale da consentire l'avvio delle procedure espropriative e la predisposizione dello studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente.*

Pertanto è necessario che nel progetto preliminare sia possibile identificare i soggetti interessati dall'esproprio; la documentazione deve essere integrata con l'elenco ditte riportante almeno i mappali catastali interessati dall'occupazione e i relativi intestatari.

Si fa presente che l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e che, qualora la richiesta di finanziamento venisse accolta, il successivo decreto di esproprio dovrà essere formalmente richiamato nella dichiarazione del Coordinatore del ciclo di cui all'art. 20, comma 3, lett. b), della l.r. 48/95 e successive modificazioni.

Si rammenta ancora che il decreto di esproprio, adottato nell'ambito della procedura ordinaria ai sensi dell'articolo 18 della l.r. n. 11/2004, deve necessariamente essere registrato così come previsto dal comma 2 dell'articolo 19 della medesima legge, e ne deve essere data esecuzione mediante l'immissione in possesso del bene espropriato a favore dell'ente beneficiario, affinché l'ente stesso possa dimostrare la piena disponibilità del bene medesimo e la conseguente immediata "cantierabilità" del progetto esecutivo al fine dell'approvazione e del finanziamento dello stesso da parte della Giunta regionale.

Analogamente, anche nel caso in cui ne ricorrano le condizioni e l'ente ritenga di adire la procedura di cui all'articolo 21 della l.r. n. 11/2004, concernente l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, deve essere emanato apposito decreto e l'immissione in possesso deve avere luogo entro i previsti termini di legge, al fine della piena disponibilità degli immobili e della immediata cantierabilità del progetto esecutivo.

Si ritiene, altresì, necessario assicurare la piena disponibilità degli immobili, prevedendo la rimozione di eventuali limitazioni (es. presenze di pali DEVAL o TELECOM o di opere di proprietà di enti pubblici o privati).

La disponibilità deve essere acquisita anche con riferimento alla futura gestione dell'opera programmata e può essere frutto anche di accordi di programma tra i vari soggetti pubblici interessati.

1.10 Deroche, autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati :

1.10.1 La l.r. 48/95 e successive modificazioni, prevede (art. 20, comma 3) che entro e non oltre sedici mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del programma di interventi FoSPI predisposto sulla base dei progetti preliminari, gli enti proponenti – pena l'esclusione dell'opera dal programma – trasmettano alla Direzione programmazione e valutazione investimenti la seguente documentazione:

- a) deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, corredata della certificazione del Coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale si attesta la conformità della progettazione alle prescrizioni di cui all'art. 14 della medesima legge;
- b) dichiarazione del Coordinatore del ciclo, attestante:
 - l'avvenuto espletamento degli adempimenti previsti all'articolo 15, c. 2, della l.r. 12/96 e s.m.i., costituenti presupposto per l'avvio immediato delle procedure di affidamento dei lavori;
 - l'individuazione puntuale nel progetto esecutivo dei lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare;
 - il contenimento dell'eventuale incremento dei costi a seguito della progettazione esecutiva entro i limiti indicati nel programma, al fine della persistenza della convenienza economica dell'investimento;
 - il rispetto delle ulteriori prescrizioni indicate nella deliberazione di approvazione del programma.

Pertanto, la legge prevede espressamente che – unitamente alla documentazione attestante l'approvazione del progetto esecutivo – gli enti trasmettano la dichiarazione del Coordinatore del ciclo sull'avvenuto espletamento di specifici adempimenti al fine dell'effettiva "cantierabilità" del progetto, fra i quali, tra gli altri (cfr. art. 15 della l.r. n. 12/1996 e s.m.i.), la *"verifica della persistenza dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi richiesti per la realizzazione del lavoro pubblico"*.

In relazione a quanto sopra, la scheda progettuale, che viene presentata con il progetto preliminare, deve riportare l'elenco di tutte le autorizzazioni e i pareri che dovranno essere obbligatoriamente richiesti sulla base del progetto definitivo, con l'indicazione degli eventuali pareri o autorizzazioni già ottenuti in questa prima fase.

All'istanza di finanziamento devono pertanto essere allegate copie delle lettere di richiesta di eventuali deroghe, autorizzazioni o pareri vincolanti, qualora necessari ai sensi di legge, a dimostrazione dell'avvio delle relative procedure prima della data di presentazione della richiesta al FoSPI e comunque non oltre il 31 di ottobre.

I pareri e le autorizzazioni, che saranno propedeutici all'approvazione ed al finanziamento del progetto esecutivo, dovranno in ogni caso essere acquisiti dall'ente sulla base del progetto definitivo ed il Coordinatore del ciclo dovrà, al momento della trasmissione della documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. n. 12/1996, attestarne l'esistenza, il favorevole contenuto e/o il rispetto delle prescrizioni eventualmente dettate.

La normativa in materia di opere pubbliche prevede, tra l'altro, che - per l'acquisizione *"di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta, assensi comunque denominati di carattere urbanistico, edilizio, ambientale, paesaggistico, igienico-sanitario ed altro, richiesti dalla vigente normativa"* - il dirigente della struttura, che promuove o gestisce l'esecuzione dell'opera pubblica (cfr. articolo 8 della l.r. n. 12/1996), può anche promuovere la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi della vigente normativa regionale, al fine di accelerare i tempi per l'ottenimento dei detti assensi. La conferenza di servizi, finalizzata all'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale e locale, è disciplinata dall'articolo 8 della l.r. n. 12/1996 nonché dalla l.r. 19/2007, e si ritiene opportuno evidenziare in merito alcune precisazioni circa il funzionamento della stessa.

Innanzitutto, le conferenze di servizi possono essere di due tipi: istruttoria e decisoria; in particolare la conferenza indetta sulla base di un progetto definitivo è qualificata come decisoria in quanto finalizzata ad acquisire determinazioni che in questa sede tengono luogo dei vari assensi richiesti, ed il cui provvedimento finale sostituisce le determinazioni delle amministrazioni partecipanti. E' pertanto opportuno segnalare l'esigenza che il procedimento non si limiti alla verbalizzazione di una prima riunione in cui a volte non tutte le amministrazioni convocate si presentano, o nel corso della quale molte di esse esprimono pareri subordinati a prescrizioni o condizioni da ottemperarsi con la redazione del progetto esecutivo; è quindi necessario che il procedimento attivato in tal senso venga formalmente concluso in modo da attestare il raggiungimento di una determinazione finale basata sulla regolarità dei soggetti legittimati a rappresentare le varie amministrazioni, sulla unanimità delle determinazioni assunte dalle strutture partecipanti, sul superamento degli eventuali dissensi e, infine, sulla rispondenza del progetto ai pareri espressi in detta sede. Inoltre, il provvedimento (o il verbale) finale dovrà accertare l'avvenuto "silenzio assenso" delle strutture, che, sebbene convocate, non si sono presentate e non hanno formulato rilievi nei tempi previsti dalla norma.

La possibilità di avvalersi della conferenza dei servizi sulla base del progetto preliminare permette di acquisire una valutazione preliminare delle scelte compiute alla base del progetto stesso da parte delle diverse amministrazioni interessate. Le novità introdotte in merito alla coerenza con le pianificazioni di settore induce a raccomandare l'utilizzo di tale possibilità, prima dell'approvazione del progetto preliminare, per poter acquisire un primo assenso rispetto alle impostazioni progettuali oppure utili suggerimenti per modificare adeguatamente gli elaborati progettuali.

Le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dalla recente legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, che ha abrogato la precedente l.r. 18/1999.

Si ricorda che:

- è cambiata la normativa di riferimento concernente le autorizzazioni per le interferenze con le strade regionali; la nuova disciplina fa riferimento alla l.r. 20 novembre 2006, n. 26, avente ad oggetto “Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della l.r. 10 ottobre 1950, n.1 e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n.1”;
- il nulla osta del Ministero delle Comunicazioni è previsto per la realizzazione di qualsiasi impianto di illuminazione pubblica a media tensione o per quelli a bassa tensione alimentati in serie. Restano pertanto esclusi quelli a bassa tensione alimentati in parallelo a 220 Vca monofase.

1.10.2 Valutazione di impatto ambientale:

Con legge regionale 26 maggio 2009, n. 12, è stata abrogata la precedente normativa regionale e sono state dettate nuove norme in materia di valutazione dell'impatto ambientale per determinati progetti pubblici e privati. In particolare la nuova disciplina prevede che sono soggetti a VIA i progetti di cui all'allegato A alla norma medesima, unitamente alle loro eventuali modifiche sostanziali, nonché i progetti ricompresi nell'allegato B previa apposita positiva verifica di assoggettabilità secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge.

In relazione ai progetti che verranno presentati dagli enti locali nell'ambito della procedura Fospi e che possono rientrare in una delle due casistiche sopra evidenziate, si precisa che, antecedentemente o almeno contestualmente alla richiesta di finanziamento al Fospi (e quindi entro la data ultima del 31 ottobre), gli enti proponenti dovranno richiedere alla struttura regionale competente (Servizio valutazione ambientale) l'avvio della:

- per i progetti ricompresi nell'allegato A, **consultazione** con la struttura competente al fine di definire la portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 18 della norma;
- per i progetti ricompresi nell'allegato B, **verifica di assoggettabilità** alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 17 della norma.

Nei casi in cui l'intervento ricada all'interno o in prossimità di Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), il progetto deve essere sottoposto a procedura di Valutazione di incidenza, previa elaborazione di apposita relazione, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 2204 del 28 giugno 2004.

La relazione di incidenza è finalizzata ad individuare e valutare i principali effetti diretti ed indiretti che il progetto può avere sui suddetti siti, accertando che non ne sia pregiudicata l'integrità, relativamente agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti.

Per i progetti sottoposti a Valutazione di incidenza, rientranti nelle categorie di cui agli allegati A e B alla l.r. 26 maggio 2009, n. 12, lo Studio di Impatto Ambientale comprende

gli elementi della relazione di incidenza, così come specificato nell'allegato B alla deliberazione di Giunta regionale n. 2204 del 28 giugno 2004.

Nel caso in cui vi siano progetti che abbiano già ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale prima della deliberazione di Giunta regionale n. 4550/02, è necessario che la documentazione venga integrata ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 2204/04.

Si rende noto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1815 del 6 luglio 2007, ha provveduto a disciplinare la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 7 della l.r. 21 maggio 2007 n. 8, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007". La procedura, che non si discosta in modo significativo da quanto già attuato precedentemente, prevede, tra l'altro, il parere preventivo in merito alla necessità o meno di effettuare la valutazione, le modalità di presentazione delle istanze, gli indirizzi per la redazione della relazione d'incidenza o dello studio di impatto ambientale, ove necessario.

Si informa inoltre che, con deliberazione n. 1087 del 18 aprile 2008, la Giunta regionale ha approvato il documento tecnico concernente la classificazione, le prime misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione delle zone di protezione speciale (ZPS).

- 1.10.3. Nel caso in cui gli interventi proposti ricadano in ambito inedificabile - cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, 36 e 37 della l.r. 11/98, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dalla l.r. n.1/2005 ed i relativi provvedimenti attuativi di cui in ultimo la deliberazione della Giunta Regionale n°2939 del 10/10/2008 recante: "Approvazione delle nuove disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, previste agli art. 35, 36 e 37 in sostituzione dei capitoli I, II e III dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 422 e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1968/2008" - si formulano i seguenti consigli.

Si suggerisce innanzitutto di porre la massima attenzione nella verifica circa la corretta localizzazione, sulle cartografie all'uopo predisposte, dell'intervento in progetto ai fini della puntuale applicazione delle disposizioni di legge. Si ritiene opportuno segnalare, all'incaricato della progettazione, l'opportunità di prendere contatti con la struttura regionale competente ai sensi di legge a rilasciare autorizzazioni o pareri in merito alla problematica specifica (per definire quanto più possibile l'intervento in funzione delle vigenti norme) e di predisporre la necessaria relazione di compatibilità ambientale, o quella relativa alle specifiche indagini geognostiche e alle valutazioni sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza, su uno specifico elaborato all'uopo dedicato ovvero su apposito capitolo della relazione generale o della relazione geologica-geotecnica.

Si rammenta che fra le condizioni essenziali che devono sussistere, per la realizzazione di un'opera in area classificata a rischio di frana, hanno rilevanza in particolar modo la necessità dell'opera medesima e l'impossibilità di localizzare la stessa in altro luogo. La realizzazione viene poi subordinata alla predisposizione di uno specifico studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente o potenziale che, nelle aree maggiormente dissestate, deve essere valutato dalla competente struttura regionale in materia di difesa del suolo. Particolare attenzione deve essere prestata alla realizzazione di opere viarie in

relazione alla classificazione delle aree a rischio interessate dai tracciati oggetto di progettazione.

Si evidenzia, infine, che la Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di interessi economici e sociali, i cui progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. Dette considerazioni devono essere riportate in apposita relazione, ovvero laddove gli elementi istruttori non siano raccolti in una relazione ma possano essere reperiti nella documentazione progettuale, è necessario indicare con precisione in quali elaborati gli stessi risultano inseriti.

1.10.4. Nel caso di interventi che concernono la “costruzione, la modificazione o lo spostamento di condutture di energia elettrica” (sia interrate che aeree), ovvero di “tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate”, deve essere acquisito, ove necessario (v. punto 1.10.1 ultimo capoverso), il nullaosta di competenza del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta - ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

La richiesta di nullaosta va indirizzata al competente ufficio “III° Sottoarticolazione – Controllo interferenze elettriche” sito in via Arsenale 13, 10121 Torino, e può essere richiesto anche sulla base del progetto preliminare. Si consiglia di contattare direttamente (anche telefonicamente) il suddetto ufficio per definire la documentazione da produrre ai fini del rilascio del nullaosta e per le eventuali informazioni di dettaglio che si rendessero necessarie in relazione a problematiche particolari.

1.10.5. Nel caso in cui l'intervento ricada in una area di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 40, comma 3, delle Norme di attuazione del PTP nonché ai sensi dell'art.95 e 96 del d.lgs n. 163/2006, l'ente richiedente deve trasmettere copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici all'ufficio Archeologia del dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali della regione per fissare eventuali (laddove necessari) sopralluoghi in loco, per verificare la compatibilità dell'intervento con le preesistenze archeologiche e storiche nonché concordare le modalità di progettazione e realizzazione delle opere previste nel rispetto delle vigenti norme di tutela.

Si rammenta, a tal fine, che la citata norma del PTP dispone che *“sino alle determinazioni (della competente struttura regionale) conseguenti ad adeguate prospezioni archeologiche, sono ammessi soltanto interventi riqualificativi delle costruzioni esistenti; ogni scavo o lavorazione non superficiale deve essere autorizzato dalla struttura predetta...”*, e pertanto, laddove necessario, dovranno essere richieste (e in seguito allegate a corredo del progetto esecutivo) le autorizzazioni ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell'articolo 146 del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi del d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 28, per gli interventi ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art.13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese dell'ente appaltante.

Si fa rilevare, inoltre, che:

- gli interventi relativi ai servizi interrati nei centri abitati in generale e in quelli storici in particolare comportano sempre uno sconvolgimento del sedime di intervento e di tutti i sottoservizi in esso presenti: è necessario tenere ben presente quindi che non è opportuno in questi casi intervenire su uno solo dei servizi e che la pavimentazione va sempre ripristinata integralmente.
- particolare attenzione va poi posta ai parallelismi con canali e tubazioni irrigue che possono essere facilmente danneggiati dagli interventi previsti con onerosi interventi di ripristino.
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 11.01.2006 sono state fissati modi e tempi per il rilascio delle autorizzazioni ai fini idraulici.
- il progetto preliminare, nei casi dovuti, dovrà pervenire già corredato del parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica per cimiteri (di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 7273 in data 8 settembre 1995);
- per ciò che concerne interventi attinenti ad edifici scolastici, la Sovrintendenza agli Studi esprime, nell'ambito dell'istruttoria delle richieste di finanziamento a valere sul FoSPI, un parere di competenza che, se negativo, comporta l'esclusione del progetto dal programma; si consiglia pertanto di acquisire, informalmente ed in via preliminare, suggerimenti e indicazioni da parte degli uffici della Sovrintendenza che, unitamente alle indicazioni delle amministrazioni locali proponenti, permetteranno di presentare un progetto preliminare il più coerente possibile con le esigenze didattiche. Si sollecita infine che alla richiesta di parere preventivo alla sovrintendenza, venga anche allegata la necessaria documentazione tecnica.

Si consiglia, infine, nell'interesse del proponente, di consultare - nel merito delle soluzioni da adottare – tutte le competenti strutture preposte al rilascio delle autorizzazioni.

Le successive parti della scheda - dalla seconda alla quinta - sono impostate su temi descrittivi tendenti ad evidenziare le informazioni essenziali ai fini di una corretta valutazione tecnica, finanziaria ed economica degli interventi proposti, in relazione agli obiettivi cui sono finalizzati. Le indicazioni quantitative vanno riportate nelle allegate tavole.

Si fa presente che - nel caso in cui il progetto ricomprenda più interventi comportanti, ognuno, una spesa percentuale pari o superiore al 25% della stima complessiva del progetto medesimo - dovranno essere compilate le tavole 2, 3 e 4 relative ai diversi interventi. Una tavola 4 riepilogativa verrà automaticamente elaborata dal sistema informatico.

STUDIO DI FATTIBILITA' E CONVENIENZA ECONOMICA

2. Identificazione dell'intervento proposto

- 2.1 Vanno qui descritti gli aspetti più qualificanti dell'intervento proposto in termini di obiettivi (anche di carattere ambientale) e di finalità dirette ed indirette. Le informazioni dovranno essere sufficienti a fornire un quadro d'assieme del progetto, mentre dettagli ulteriori potranno essere più puntualmente esposti nelle successive sezioni della scheda.
- 2.2 Dovrà essere ipotizzata la verosimile evoluzione della situazione in assenza dell'intervento proposto. Va da sé che l'assenza dell'intervento non significa la cristallizzazione della situazione attuale ma comporta uno sviluppo di questa che può avvenire anche in termini peggiorativi (ad es. il mancato recupero di un bene culturale può portare alla definitiva perdita del medesimo o, comunque, a costi di restauro crescenti).
- 2.3 Si procederà ad un'accurata descrizione delle caratteristiche dell'intervento raffrontandone gli effetti con il quadro di evoluzione della situazione in assenza dell'intervento, indicata al punto precedente.
Si dovrà, altresì, indicare la vita utile dell'intervento prospettato, se questa è significativamente diversa da 25 anni (durata media della vita utile delle opere pubbliche oggetto di intervento).
- 2.4 Dovranno essere esposte tutte le possibili connessioni dell'intervento proposto con altri progetti o opere - di cui si chiede una sintetica descrizione - realizzati o in corso di realizzazione o di certa realizzazione da parte della Regione o di Amministrazioni locali, anche nell'ambito di piani o programmi di settore.
In particolare si dovranno evidenziare gli aspetti positivi delle connessioni di tali progetti e opere con il progetto proposto al fine di consentire la valutazione della loro capacità di perseguire obiettivi comuni. Dovranno, altresì, essere evidenziate le eventuali interazioni negative (ad es. opere stradali che alterino siti di particolare valore ambientale interessati da progetti diretti alla loro valorizzazione).

3. Domanda e Offerta

- 3.1. In relazione ai dati riportati nella tav. 1 si descriveranno i principali elementi territoriali, demografici ed economici dell'intero territorio di pertinenza del soggetto che formula la richiesta. Si dovranno, altresì, descrivere la verosimile evoluzione demografica e le prospettive di sviluppo delle attività produttive, anche tenuto conto dei vincoli degli strumenti urbanistici comunali.
- 3.2. Con riferimento al territorio pertinente al soggetto che formula la richiesta si descriveranno gli specifici aggregati di domanda dei beni e servizi cui si riferisce il progetto, riportati nella Tavola 2. Della "domanda" di beni o servizi dovrà essere indicata l'evoluzione futura prevista, considerato che è proprio muovendo da una certa motivata ipotesi di sviluppo della "domanda" che può giustificarsi la realizzazione dell'intervento proposto.

Va, altresì, evidenziato se l'andamento futuro della "domanda" può risultare indipendente dalla realizzazione dell'intervento proposto o, al contrario, se questo avrà effetto di provocare una "domanda" aggiuntiva attivata proprio dalla sua realizzazione.

E' importante cercare di individuare i futuri utenti dell'opera che si intende realizzare, sia qualitativamente (ossia come sottogruppo della popolazione), sia quantitativamente (ossia come numero per ciascun sottogruppo). La valutazione economica del progetto si baserà, infatti, anche sul costo previsto per utente.

Per strade, linee elettriche e impianti di illuminazione pubblica con riferimento specifico all'intervento proposto, gli aggregati di domanda da considerare, nella Tavola 2, saranno determinati avendo presenti le prevalenti funzioni cui è destinata l'opera.

L'identificazione della funzione dell'opera è importante anche perché può, in sede di *studio di fattibilità e convenienza economica*, essere espressa attraverso altri opportuni indicatori (ad es.: per l'agricoltura, ettari di pascolo serviti; per il turismo, dimensionamento dei domaines skiabiles o carico di sciatori) e richiede, per essere plausibile, che gli indicatori di Tavola 2 e dello studio siano coerenti tra loro e con i parametri di prestazione di Tavola 3. Vanno, altresì, giustificati gli standards utilizzati per valutare l'adeguatezza del servizio (in percentuale degli aggregati considerati) nelle situazioni in assenza e in presenza di intervento. Si precisa, in proposito, che per "adeguatamente serviti" si intendono gli utenti che, a giudizio del proponente, fruiscono del servizio in modo tale che non si rendono necessari interventi migliorativi o sostitutivi, mentre per "non adeguatamente serviti" si intendono gli utenti che fruiscono del servizio in modo tale che il proponente ritiene necessari interventi migliorativi o sostitutivi. Tale precisazione vale anche per la compilazione della Tavola 2 relativa ai mercati.

Per i cimiteri vanno indicati nella Tavola 2: a) la popolazione residente, b) il tasso di mortalità annua in percentuale.

Per gli asili nido vanno indicati nella Tavola 2: a) la popolazione residente, b) il tasso di natalità annua in percentuale.

Per gli edifici scolastici, la previsione della domanda nella Tavola 2 va sviluppata con riferimento alle previsioni demografiche per gruppi di età.

Per le case municipali e gli altri edifici pubblici, nonché per i fabbricati di interesse storico, artistico o documentario, la stima della domanda si baserà sul numero attuale e futuro di addetti ai servizi erogati e di utenti dei relativi servizi, mentre per gli impianti sportivi soltanto sul numero degli utenti.

Per le autorimesse ed i parcheggi la domanda è stimata a partire dai dati sulla popolazione residente e fluttuante interessata dall'intervento.

Per le opere di riqualificazione ambientale si farà riferimento agli aggregati di popolazione, di attività produttiva e di località abitative più direttamente interessati dalle situazioni di degrado cui si intende rimediare.

- 3.3 Per offerta attuale si intende l'effettiva quantità di servizi, uguali a quelli che sarebbero offerti come conseguenza dell'intervento proposto, fornita dai beni pubblici esistenti nel territorio di riferimento agli utenti attuali. Nel rispondere a questo quesito si dovrà indicare, in termini qualitativi e quantitativi, come si è evoluta nel tempo l'offerta attuale, quale si prevede potrà essere il suo andamento futuro in assenza dell'intervento proposto e quali sono i rapporti tra capacità di offerta e offerta effettiva.
- 3.4 Per offerta generata dall'intervento proposto, si intende la presumibile quantità di servizi o il suo incremento causato dall'intervento proposto. Si procederà all'analisi dell'evoluzione dell'offerta in presenza dell'intervento proposto. L'analisi dell'offerta dovrà essere condotta sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo e dovrà fare riferimento al medesimo arco temporale considerato nell'analisi dello sviluppo della domanda, ossia ad un periodo pari alla prevedibile vita economica dell'intervento programmato. Ove vi sia differenza tra capacità ed effettiva erogazione di servizi pubblici come conseguenza dell'intervento proposto, si potrà chiarire la ragione di tale differenza eventualmente facendo riferimento alla necessità di adeguare l'offerta alla domanda "di picco".
- 3.5 Si esporrà sinteticamente ogni eventuale ulteriore considerazione volta a consentire una più precisa focalizzazione delle motivazioni socio-economiche che inducono alla realizzazione dell'intervento proposto.

4. Caratteristiche, costi e rientri dell'intervento proposto

- 4.1 Dovranno essere esposte le motivazioni in base alle quali l'ente proponente ha scelto l'intervento proposto a fronte di eventuali alternative progettuali che saranno analizzate sia sotto il profilo delle soluzioni tecniche che sotto il profilo dei costi e dei benefici. In particolare, sarà necessario indicare per i materiali prescelti, gli impianti e le soluzioni architettoniche quali standard di riferimento il progettista ha considerato come i più appropriati alla fattispecie (anche come plausibile intervallo di costi unitari per opere simili) e se e per quali ragioni i costi unitari si presentano superiori o inferiori agli standard stessi. Si sottolinea che l'analisi delle alternative costituisce un momento di rilevante importanza nell'elaborazione del *progetto preliminare*, anche al fine di una corretta valutazione economica dell'intervento. L'inesistenza di alternative progettuali dovrà in ogni caso essere oggetto di puntuali motivazioni.
- 4.2 La descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali dell'intervento proposto dovrà indicare in termini espliciti la funzionalità dell'opera (ad es., per una strada, è necessario indicare chiaramente gli insediamenti collegati, gli spazi tecnici di manovra, ecc.). La descrizione sarà coerente con la relazione e gli elaborati grafici del *progetto preliminare* e ne svilupperà in particolar modo gli aspetti economici.

Si ricorda che nell'ipotesi di stralcio funzionale lo *studio di fattibilità e convenienza economica* dovrà essere compilato, altresì, per l'intero lavoro ⁽²⁾. Nei casi in cui l'intero lavoro abbia trovato parziale attuazione dovranno essere evidenziate, relativamente alle parti attuate, le caratteristiche geometrico-funzionali e quelle delle opere d'arte principali, affinché sia verificata l'omogeneità tra le parti eseguite e lo stralcio oggetto di richiesta. Ove la verifica dia esito negativo, dovranno essere motivate, esaurientemente, in linea tecnico-funzionale, le innovazioni proposte. Sono dispensate dalla presentazione della scheda relativa all'intero lavoro le amministrazioni che lo abbiano già fatto, con esito positivo, nel passato.

4.3 Dovrà essere fornita una puntuale descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'intervento proposto (cfr. punto 4.2 per stralci funzionali), con riferimento alle opere necessarie per la sua realizzazione, al fine di consentirne la corretta valutazione dal punto di vista ingegneristico. La descrizione delle opere anzidette dovrà essere sviluppata con riferimento alle più significative aggregazioni di lavorazioni elementari indicate nella tavola 4.

4.4 La descrizione dei costi di investimento sarà effettuata per le più significative aggregazioni di lavorazioni elementari, con riferimento ai costi parametrici o a corpo descritti nella tavola 4, che costituisce la stima dei costi delle opere del *progetto preliminare*.

Nel caso il proponente ritenga che alcuni dei costi indicati in Tavola 4 siano sensibilmente inferiori o superiori a quelli di norma rilevati nella Regione per opere similari, è necessario evidenziarne i motivi, specificando, ove possibile, le differenze tra i prezzi adottati e i corrispondenti prezzi del prezzario regionale.

I costi stimati nella tavola 4 confluiranno nella tavola 6 distinti sulla base del calendario dei lavori di cui alla tavola 5 e costituiranno assieme alle altre spese generali l'importo complessivo dell'investimento relativo all'intervento proposto.

Relativamente alla quantificazione dei costi per imprevisti (da inserire alla voce "Somme a disposizione per spese generali e tecniche" della tavola 6 unitamente alle spese tecniche e alle altre spese direttamente connesse alla fase di realizzazione delle opere) si rinvia a quanto evidenziato al successivo paragrafo "6. Analisi di rischio"

Per quanto riguarda gli arredi, si fa presente che sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito delle procedure Fospì, solo gli arredi fissi. Con la locuzione arredi o impianti fissi, si fa riferimento alle strutture che abbiano un ancoraggio al suolo secondo il concetto civilistico e tecnico. Sono dunque arredi o impianti fissi quelli relativi alla rifinitura dell'edificio stesso per la sua agibilità (infissi, prese di corrente, interruttori, punti luce, termosifoni, corrimano e balaustre per le scale). Possono essere annoverati fra gli arredi o impianti fissi anche gli scaffali (fissi) e le pareti attrezzate, ma non rientrano in tale definizione, ad esempio tavoli e sedie mobili, in ragione della loro non connessione con la struttura stessa dell'edificio di cui, pertanto non vengono a far parte.

⁽²⁾ Utilizzando le informazioni richieste dalla nota in calce al fascicolo "Elementi costitutivi del *progetto preliminare*" e al fascicolo "Studio di fattibilità e convenienza economica".

Per quanto attiene agli oneri – a carico dell’Ente proponente – riguardanti l’acquisizione degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera in progetto, si precisa che, ai fini della quantificazione, dovrà essere utilizzato il costo effettivamente incorso dall’Amministrazione pubblica, precisando l’anno in cui è stato acquisito il bene.

Ove tale dato non sia disponibile o si riferisca a circostanze non più attuali (da valutarsi dal richiedente, in base sia al numero di anni trascorsi sia alla corrispondenza del prezzo pagato alla corrente situazione di mercato), occorre indicare il più probabile valore di mercato dei terreni o dei fabbricati interessati.

Si ricorda che, nel caso in cui l’intervento ricomprenda più tipologie di opere comportanti, ognuna, una spesa percentuale pari o superiore al 25% della stima complessiva delle opere, dovranno essere compilate le tavole 2, 3 e 4 relative alle diverse tipologie.

L’art. 19, comma 5, della l.r. 48/1995 dispone che i progetti siano finanziati previa verifica, fra l’altro, della loro idoneità economica.

Pertanto, l’eventuale incremento del costo stimato nel progetto preliminare, a seguito della progettazione esecutiva, sarà ammesso se l’intervento manterrà un livello di equilibrio finanziario e redditività economica accettabile. Il massimo incremento di costo ammissibile a questi fini sarà fissato in esito all’istruttoria del programma e comunicato agli Enti interessati.

Peraltro, essendo necessario per la Regione quantificare, all’atto dell’approvazione del programma le risorse finanziarie, i maggiori costi, a seguito della progettazione esecutiva, dovranno essere assunti, a proprio carico, dall’Ente proponente.

Si ricorda, in proposito che la dichiarazione del Coordinatore del ciclo da trasmettere, a cura dell’Ente proponente, alla Direzione programmazione e valutazione investimenti entro sedici mesi dalla data di pubblicazione del programma di interventi Fospì deve attestare il contenimento dell’eventuale incremento dei costi entro i limiti indicati. ⁽³⁾

- 4.5 La determinazione del calendario dei lavori per i progetti organici e gli stralci funzionali dovrà essere realizzata in maniera rigorosa al fine di fornire un’esauriente dimostrazione che i lavori potranno essere eseguiti nei tempi previsti dal progettista ed entro i termini indicati dalla legge, tenuto conto dei fattori stagionali limitanti l’esecuzione stessa nonché dei tempi tecnici necessari per l’espletamento delle procedure di appalto. Nel caso di progetti relativi ad un intero lavoro di cui viene proposto uno stralcio funzionale, dovrà essere indicato solo il numero di anni in cui si prevede verrà completato l’intero intervento.

⁽³⁾ Si faccia il caso, ad esempio, di un intervento, incluso nel programma per un costo di 300.000 € - di cui il 60.000 € a carico dell’Ente proponente - che dimostri di poter lievitare nei costi, a seguito del progetto esecutivo, mantenendo la propria redditività economica, fino a 350.000 €.

Se il costo di tale intervento risultante dal progetto esecutivo sarà, ad esempio, di 340.000 €, la differenza di costo rispetto al programma (40.000 €) dovrà essere assunta a proprio carico dall’Ente proponente che, pertanto, parteciperà al finanziamento dell’opera per 100.000 €. Se il suo costo, a seguito del progetto esecutivo, eccederà il limite di 350.000 €, l’intervento dovrà, invece, essere escluso dal programma approvato, a causa del venir meno dei presupposti per la propria redditività.

4.6 Si dovranno descrivere l'ipotesi di gestione dell'intervento proposto nonché le azioni che dovranno essere intraprese per rendere possibile, sul piano gestionale, il conseguimento degli obiettivi cui l'intervento stesso appare finalizzato, anche al fine di giustificare i valori di costo e di rientro a regime indicati nella Tavola 7.

Al fine dell'omogeneizzazione dell'analisi degli SdF presentati, occorre standardizzare le categorie di costo/rientro di gestione anche in vista dell'istituzione di un monitoraggio ex post sugli interventi finanziati.

Come desumibile dalla Tavola 7, **i costi di gestione**, sono suddivisibili, per semplificazione, in 4 categorie:

- 1- Acquisti (energia elettrica, combustibile....)
- 2- Manutenzioni ordinarie (pulizia, manutenzione area verde...)
- 3- Manutenzioni straordinarie (asfaltatura, rifacimento impianti tecnologici...)
- 4- Altri costi (sgombero neve, spese per il personale...)

Nella seconda parte della suddetta Tavola, vi sono **i rientri di gestione** suddivisi in:

- 1- Tariffari (retta mensa, tariffa parcheggi....)
- 2- Extra tariffari (trasferimenti...)
- 3- Da incremento del valore del bene oggetto d'intervento (vedi nota 6)

L'analisi dell'aspetto gestionale, sia per quanto concerne i componenti positivi che negativi, deve essere affrontata in maniera approfondita e verificabile.

Ciò significa che si deve partire da una descrizione dell'attuale incidenza delle singole voci che si decide di evidenziare, sottolineando le criticità del permanere della situazione attuale (es. consumi eccessivi a causa della vetustà degli impianti...). Tale descrizione deve constare delle fonti dei dati e di tutte quelle informazioni necessarie a poterli verificare.

Successivamente si dovrà descrivere, per ogni voce precedentemente trattata, come varierà il costo/rientro ed i motivi per cui ciò avviene; è necessario quindi che, in questa fase, gli estensori del progetto supportino l'economista fornendogli gli elementi tecnici che influiscono sull'aspetto finanziario della gestione.

Nel caso in cui la natura dell'opera lo consenta e gli estensori dello SdF lo ritengano opportuno, se si decide di evidenziare tra i rientri anche quello dato dall'incremento del valore del bene oggetto d'intervento, occorrerà prestare attenzione nel redigere un adeguato piano manutentivo nel corso del 25ennio preso a riferimento, al fine di poter giustificare che, al termine di tale periodo, l'intervento non solo ha mantenuto intatto il suo valore a nuovo, ma lo ha addirittura incrementato.

In particolare, nel caso in cui siano previste operazioni di project financing, si deve fare riferimento all'art. 37 (Realizzazione di lavori pubblici con capitale di rischio privato) della legge n. 12/96 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed

integrazioni, indicando il soggetto promotore, gli altri eventuali soggetti coinvolti e lo stato di avanzamento della procedura prevista dalla legge stessa.

L'analisi dovrà includere tutti gli aspetti istituzionali, economici e finanziari necessari per renderne attendibili i dati da riportare nella Tavola 7. Bisognerà quindi indicare:

- a) l'ente o l'agenzia responsabile della raccolta tariffaria o del pagamento del canone di concessione o di altra forma di rientri e/o delle operazioni di manutenzione e delle altre attività di gestione;
- b) il quadro normativo che regolerà l'attività di gestione stessa;
- c) ogni informazione utile relativa ad altre gestioni paragonabili, condotte dal soggetto proponente.

Particolare attenzione agli aspetti gestionali dovrà essere posta nei casi di progetti di opere di urbanizzazione la cui fruizione presuppone o può implicare il pagamento di una tariffa da parte degli utenti (es. autorimesse). Per tali opere dovranno essere quantificati i rientri finanziari conseguibili.

Dovranno, altresì, essere indicati, nella relazione:

- a) le modalità di gestione (diretta, in concessione o secondo altre forme prescritte dalla legge);
- b) le modalità di riscossione delle tariffe e degli altri eventuali rientri;
- c) il soggetto che si assumerà la responsabilità della gestione;
- d) le modalità di finanziamento;
- e) il soggetto che provvederà a coprire l'eventuale deficit di gestione originato dall'intervento. Le Comunità montane potranno, ove se ne presentasse la necessità, prevedere che la gestione delle opere proposte sia finanziata attraverso trasferimenti da parte dei Comuni interessati.

In particolare, per gli interventi riguardanti autorimesse, si invitano gli Enti locali a prevedere sufficienti rientri tariffari e si suggerisce di ancorare i benefici economici a statistiche reali, correlandoli, cioè, alla specifica funzione dell'intervento progettato.

Inoltre, nella tavola 7 allegata allo studio di fattibilità e convenienza economica (Costi e rientri di gestione a regime relativi all'intervento proposto) si richiede, al punto B.3, l'eventuale incremento medio del valore reale di mercato del bene oggetto d'intervento.

A tal proposito si invita a porre l'attenzione sul fatto che i miglioramenti delle infrastrutture e delle dotazioni di beni pubblici di una comunità avranno la tendenza a ripercuotersi sul valore degli immobili, ma che nello stimare tali valori è necessario procedere con cautela, tenendo conto dei seguenti elementi:

- (1) Nell'analisi economica i valori utilizzati sono a prezzi costanti, ossia sono al netto dell'inflazione prevista. Per questo, gli incrementi dei valori immobiliari previsti non possono essere degli ordini di grandezza osservati nelle diverse comunità. Questi appaiono rilevanti perché incorporano l'inflazione storicamente accumulata.
- (2) Una parte dell'incremento dei valori immobiliari consiste nell'aumento dei prezzi che i proprietari monopolisti possono imporre agli acquirenti limitando l'offerta di fabbricati, di servizi abitativi e di altri servizi collegati. Questi aumenti, nella misura in cui aumentano il potere di mercato dei rentiers, sono costi e non benefici, perché riducono il benessere di coloro che domandano abitazioni e servizi connessi.

- (3) Gli aumenti dei valori immobiliari si traducono in parte in aumenti dei prezzi degli alberghi e questi potrebbero avere effetti negativi sul turismo.
- (4) Gli immobili sui cui valori si estende l'effetto del progetto sono in numero limitato e non possono essere tutti egualmente interessati dall'aumento di valore e subiranno un beneficio dalla realizzazione dell'opera che è presumibilmente correlato negativamente con la distanza che hanno da essa.
- (5) Quando più progetti di investimento pubblico vengono effettuati in una comunità, gli incrementi di valore dei fabbricati non sono additivi, poiché c'è un limite all'incremento dato dalla esistenza di un mercato immobiliare e dalla concorrenza di altre comunità locali (i benefici marginali sono probabilmente decrescenti) Nel caso del Fospì, quindi, non è accettabile che a ogni progetto di investimento si attribuisca un incremento dei valori degli immobili, perché questo significherebbe che l'effetto complessivo del Fospì sui prezzi degli immobili raggiungerebbe cifre implausibili e certamente non desiderabili.
- (6) I prezzi degli immobili in molte comunità della Val d'Aosta risultano gonfiati da incrementi transitori (bolla immobiliare) e potrebbero diminuire in termini reali nel futuro.

Per tutte queste ragioni, si consiglia di attribuire gli incrementi di valore immobiliari con molta prudenza, dopo aver analizzato e descritto le caratteristiche del mercato immobiliare, avere esaminato i progetti a cui già si sono attribuiti gli stessi benefici nell'immediato passato. Si consiglia, in particolare, di limitare le variazioni congetturali a pochi punti percentuali (**al massimo 4% sul 25ennio preso in considerazione**), discriminando tra immobili diversi a seconda dell'età, del valore e della localizzazione e assegnando gli aumenti solo agli immobili direttamente interessati dal progetto in esame.

Tali considerazioni valgono anche per l'eventuale stima di benefici economici esterni sul valore dei fabbricati presenti nell'area oggetto di intervento, da esporre in tavola 9.

- 4.7 Dovranno essere indicati i costi relativi ad eventuali interventi non direttamente correlabili all'intervento prospettato ma la cui realizzazione garantirà la piena fruibilità del medesimo (ad es. la riqualificazione dell'area di parcheggio che svolge una funzione complementare al fabbricato interessato dall'intervento).
- 4.8 Dovrà essere esposto con riferimento ai dati indicati nella tavola 8 il piano finanziario relativo alle spese e ai finanziamenti per la realizzazione dell'intervento proposto, specificando, nel caso in cui questo si configuri quale stralcio funzionale di un intero lavoro, i costi relativi agli altri stralci già realizzati e/o da realizzare.
- 4.9 Dovranno essere esposti i rientri previsti per i soggetti titolari dell'intervento⁽⁴⁾

⁴ Per soggetti titolari dell'intervento si intendono i soggetti pubblici o privati, che beneficiano del progetto in virtù dei diritti creati dalla sua realizzazione, o da diritti preesistenti sulle sue componenti. Nel caso di un'opera pubblica, i soggetti titolari sono le pubbliche amministrazioni interessate, gli eventuali enti di gestione e, per il project financing, i soggetti pubblici e privati che ne concorrono al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione.

5. Analisi economica dell'intervento proposto

5.1 e 5.2 L'analisi economica dell'intervento tende ad evidenziare la convenienza o meno a realizzarlo. A differenza della particolare valutazione finanziaria (in tav. 6 e tav. 7), che si riferisce ai costi e rientri monetari conseguiti dal soggetto che realizza l'intervento, la valutazione economica è volta ad individuare i costi e benefici che la collettività, nel suo insieme, può sostenere o trarre dalla realizzazione dell'intervento medesimo.

I valori economici (costi e benefici) possono essere ricondotti a due categorie fondamentali:

- * quelli incorporati nei costi e nei rientri finanziari pertinenti al soggetto o ai soggetti titolari dell'intervento⁽⁵⁾(che convenzionalmente chiameremo "interni");
- * quelli interessanti la collettività nel suo complesso (che convenzionalmente chiameremo "esterni", comprendendo sia gli effetti indiretti del progetto che possono essere quantificati attraverso prezzi di mercato, sia gli effetti, diretti e indiretti, che non sono immediatamente quantificabili attraverso prezzi di mercato, perché non si traducono in scambi commerciali).

I primi (costi e benefici economici "interni") si ottengono moltiplicando i costi e i rientri finanziari del progetto per coefficienti minori o maggiori di 1 (fattori di conversione) onde depurarli dei "trasferimenti" positivi alla pubblica amministrazione (sostanzialmente imposte e oneri sociali della manodopera) o negativi (sussidi e altre forme di agevolazione finanziaria o reale). Questi rappresentano, infatti, una "partita di giro" per la collettività. I fattori di conversione permettono inoltre di tenere conto della scarsità relativa, ossia dei costi opportunità, delle risorse utilizzate, che possono differire dai costi finanziari a causa delle distorsioni di mercato. Se si considera, ad esempio, il pagamento in denaro per l'utilizzo di manodopera fatto nell'ambito della realizzazione del progetto, esso rappresenta per definizione un costo finanziario il cui corrispondente costo economico sarà inferiore perché una parte del primo ritorna alla collettività sotto forma di imposte ed oneri sociali e perché la manodopera utilizzata (in caso di elevata disoccupazione), non avendo comparabili alternative di impiego, non costringe a rinunciare a un pari valore di produzione di beni o servizi alternativi a quelli prodotti dal progetto. La manodopera utilizzata dal progetto, infatti, potrebbe essere disoccupata o impiegata a remunerazioni inferiori a quella pagata nel progetto.

I secondi (costi e benefici economici "esterni") possono essere stimati valutando in termini monetari, ma depurati dei "trasferimenti virtuali", tutti i possibili effetti che l'intervento può avere sulla collettività nel suo complesso. Se si considerano, ad esempio, i benefici economici della realizzazione di un parcheggio al servizio di un complesso turistico, oltre ai benefici economici "interni" derivanti dal valore dei servizi resi dal parcheggio, valutati applicando ai costi finanziari (per es. le tariffe pagate per la sosta) degli opportuni fattori di conversione, si potrà considerare il beneficio economico indiretto rappresentato dal fatto che, alla maggiore godibilità della struttura turistica potrà conseguire, a parità di altre condizioni, un aumento della quantità e un miglioramento della qualità delle presenze turistiche e, quindi, un più elevato valore aggiunto per la collettività. Tale beneficio può essere stimato moltiplicando il maggior numero di presenze turistiche per il valore aggiunto

⁽⁵⁾ Si veda nota precedente.

corrispondente ad ogni presenza e il maggiore valore aggiunto per ogni presenza per il numero di presenze in assenza del progetto. In entrambi i casi, la stima del valore aggiunto va però ridotta di una percentuale che rifletta il costo opportunità dei beni e servizi che i turisti stessi acquistano (per es. servizi alberghieri). Il parcheggio, inoltre, potrà generare benefici esterni sotto forma di un miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Tutti questi benefici, che si dicono esterni, perché non oggetto di scambi di mercato, possono essere valutati attraverso metodi diversi.

Un metodo agevolmente applicabile per il calcolo dei fattori di conversione per i benefici economici interni e dei benefici economici "esterni" è quello dei "mercati surrogati".

Questa tecnica si propone di individuare i livelli di domanda potenziale della risorsa acquisita con l'intervento attraverso l'analisi del consumo di risorse sostitutive necessarie per ottenere la stessa offerta e applicando, poi, ad esse i relativi costi opportunità (ossia i costi che riflettono la scarsità relativa delle risorse).

Nella realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale, per esempio, può determinarsi il beneficio esterno dell'intervento sulla base del maggior costo che i residenti ed i potenziali frequentatori della località interessata dovrebbero sostenere per trasferirsi in siti che offrano una amenità ambientale di livello simile a quella che si realizzerà con l'intervento.

Si esemplificano, di seguito, alcuni possibili metodi di calcolo dei benefici economici "esterni" per le opere finanziabili a valere sul Fondo per speciali programmi di investimento:

- a) benefici relativi alla valorizzazione di aree per la fruizione del tempo libero;
- b) benefici relativi all'espansione di servizi pubblici legati all'utilizzazione di fabbricati civili;
- c) benefici relativi all'espansione di servizi pubblici legati ad infrastrutture.

Caso (a) Benefici relativi alla valorizzazione di aree per la fruizione del tempo libero

Il metodo raccomandato di stima dei benefici consiste nell'applicazione della seguente formula:

$$B_t^{(a)} = T_t \times C_t \times N_t$$

dove: $B_t^{(a)}$ = benefici totali di tipo (a) all'anno t

T_t = numero di fruitori dell'area (ossia turisti, visitatori, utilizzatori locali, cacciatori, a seconda della destinazione dell'area) indotti dall'aumento di offerta dovuto all'intervento, in un giorno medio dello stesso anno.

C_t = costo medio unitario di viaggio e soggiorno sostenuto da ciascun fruitore per ciascun giorno di fruizione.

N_t = numero medio di giorni di fruizione, indotti dall'aumento di offerta di aree dovuto all'intervento, per fruitore.

Si noti, però, che nel valutare la quantità C_t è necessario sottrarre dalla spesa sostenuta dal fruitore il costo di produzione dei prodotti acquisiti. Pertanto non si può considerare beneficio netto nè l'intera spesa del turista, né il valore aggiunto al costo dei fattori incorporato nel costo del prodotto acquistato.

A titolo orientativo il beneficio netto della spesa per l'economia regionale può essere stimato nel 67 % della spesa medesima.

Caso (b) Benefici relativi all'espansione di servizi pubblici legati all'utilizzazione di fabbricati civili.

Il metodo raccomandato si basa sulla formula:

$$(b) \\ B_t = F_t \times X_t$$

dove: B_t = benefici totali di tipo (b) all'anno t

F_t = costo annuale per unità di parametro dimensionale che si dovrebbe sostenere per usufruire a prezzi di mercato di una struttura funzionalmente equivalente a quella realizzata dal progetto

X_t = livello del parametro dimensionale cui fa riferimento F.

esempio: F_t = euro/Mq (affitto di un fabbricato scuola o casa municipale); $X_t = Mq$.


Caso (c) Benefici relativi all'espansione di servizi pubblici legati ad infrastrutture.

Nel caso di progetti volti ad intensificare un pubblico servizio si può stimare il cosiddetto "surplus del consumatore" connesso con la realizzazione del progetto.

Se disegniamo la funzione di domanda relativa a un servizio pubblico considerando il prezzo variabile dipendente e il livello del servizio come variabile indipendente otteniamo la situazione descritta in Figura 1.

Si noti che la curva "a" rappresenta il massimo prezzo che il consumatore è disposto a pagare per ogni data quantità del bene o del servizio in questione.

Figura 1



Poiché il prezzo di mercato è uguale alla disponibilità a pagare solo per l'ultima unità domandata, mentre per quantità minore si sarebbe disposti a pagare di più, il consumatore di fatto riceve un surplus che è rappresentato in figura dall'area retinata. Se il progetto in esame comporta una espansione del servizio da Q_0 a Q_1 al prezzo P_1 , il surplus differenziale (situazione "con" meno situazione "senza") è rappresentato dall'area del trapezio ABP_1P_0 , che può essere facilmente calcolata come segue:

$$SC = \frac{1}{2} (P_0 - P_1) (Q_0 + Q_1)$$

dove SC = variazione del surplus del consumatore

P_0 = prezzo senza l'intervento

P_1 = prezzo con l'intervento

Q_0 = quantità consumata senza l'intervento

Q_1 = quantità consumata con l'intervento

Il surplus così calcolato rappresenta quindi un beneficio del progetto (o un costo nel caso di un aumento di prezzo).

Per gli interventi concernenti servizi per i quali non è possibile individuare una tariffa, la disponibilità a pagare può essere stimata sulla base del costo economico o costo opportunità (ossia del costo finanziario opportunamente corretto per tenere conto della scarsità relativa delle risorse) sostenuto dagli utenti nell'usufruire del servizio stesso.

Nel caso di una strada, per esempio, o più in generale di un progetto con effetti sulla viabilità, si può far ricorso al costo operativo dei veicoli, al valore del tempo risparmiato o perso, al costo degli incidenti.

Il costo operativo dei veicoli deve tener conto del carburante, del lubrificante, della manutenzione e dell'usura dei veicoli stessi.

Il valore del tempo va riferito alle merci trasportate (in ragione ad esempio della loro deperibilità) e ai passeggeri (utilizzando per la stima il salario medio oppure il valore aggiunto prodotto).

Il costo degli incidenti, infine, può essere valutato sulla base dei danni alle cose e ai veicoli, nonché della cessazione o sospensione temporanea dell'attività produttiva delle persone colpite.

Tutti questi elementi di costo possono essere considerati (sommati) nella determinazione dei valori P_0 e P_1 dei prezzi "senza" e "con" l'intervento riferiti ad unità di percorso (per es. un viaggio di un Km. da parte di un veicolo modello). In tal caso i valori Q_0 e Q_1 esprimeranno il numero di Km. percorsi sulla vecchia struttura (se esistente) e sulla nuova dai veicoli per i quali sono stati calcolati i prezzi P_0 e P_1 .

Oltre ai costi e benefici economici connessi con la realizzazione dell'intervento è necessario, poi, tenere conto degli eventuali benefici e costi economici che si avrebbero permanendo l'assenza di intervento.

La Tavola 9 consente una sintetica focalizzazione dei costi e dei benefici economici connessi con l'intervento prospettato e fornisce i "fattori di conversione" da moltiplicare per i costi e i rientri finanziari onde trasformarli in costi e benefici economici interni.

La Tavola 9 va compilata nel modo seguente:

- * costi di investimento: i dati delle colonne (ANNO 1, ANNO 2, ANNO 3) si ottengono moltiplicando i corrispondenti valori di Tavola 6 per i fattori di conversione, con l'avvertenza che, per le righe da 1.1 a 1.2 i valori di Tavola 6 da considerare sono al netto della manodopera;
- * differenza dei costi di gestione: i dati della colonna (ANNO DI REGIME) si ottengono moltiplicando i corrispondenti valori di Tavola 7 colonna (4) per i fattori di conversione,

con l'avvertenza che per le righe da 3.2 a 3.4 i valori di Tavola 7 sono da considerare al netto della manodopera;

- * differenza dei rientri di gestione: moltiplicare il totale della colonna (4) di Tavola 7 per il corrispondente fattore di conversione;
- * per i costi e benefici economici esterni in assenza e in presenza dell'intervento è necessario precisare, rispettivamente, ai punti 5.1 e 5.2.1 dello *studio di fattibilità e convenienza economica* le modalità di stima. Si raccomanda di evitare le duplicazioni e le sovrastime derivanti dal considerare come benefici a regime dei benefici che si verificano una volta soltanto.

Si precisa che l'anno di regime è quello successivo all'anno in cui è ultimato l'intervento e che l'arco temporale di previsione viene assunto pari a 25 anni. Pertanto, i costi e i benefici economici esterni, nonché i costi e i rientri di gestione, a regime saranno iscritti a partire dalla colonna relativa all'anno 2 o all'anno 3, rispettivamente se l'intervento è concluso al primo o al secondo anno.

Con riferimento ai punti 5.2.2 e 5.2.3 dello *studio di fattibilità e convenienza economica*, dovranno essere attentamente descritti gli effetti occupazionali dell'intervento, sia nella fase di realizzazione, sia in quella di gestione e, infine, in considerazione della rilevanza sociale attribuibile anche agli effetti culturali dell'intervento, si dovranno esplicitare gli effetti dell'intervento stesso in termini di recupero di esperienze culturali passate e di attività produttive tradizionali della Regione.

6. Analisi di rischio

Una caratteristica comune a tutti i progetti di investimento è l'incertezza. Questa si può definire come una situazione di ambiguità conoscitiva e decisionale determinata dalla mancata conoscenza degli eventi futuri. L'incertezza dà luogo al rischio, che a sua volta si può definire come una misura delle perdite o dei mancati guadagni dovuti dall'esposizione all'incertezza di un particolare soggetto o gruppo di soggetti. Nella valutazione economica il rischio può essere riflesso in due modi: **1)** come incremento possibile dei costi, attraverso un fondo per fronteggiare eventi imprevedibili o straordinari, **2)** come simulazione di scenari alternativi, pesando in modo diverso gli scenari progettuali specificabili a seconda della probabilità che ad essi si può assegnare sulla base di una valutazione a priori da parte dei progettisti.

Come primo passo per l'analisi del rischio, si consiglia di basare le stime delle somme accantonate per gli imprevisti, invece che su una percentuale arbitraria dei costi di investimento (procedura utilizzata fino ad oggi) su una valutazione ragionata degli eventi straordinari o imprevedibili che possono verificarsi nel corso della realizzazione del progetto. Tali eventi appartengono fondamentalmente a cinque tipologie distinte:

- imprevisti e rilevanti variazioni dei prezzi,
- incrementi dei costi dovuti ad adeguamenti normativi,
- incrementi dei costi dovuti a lavori non previsti nel progetto,

- difficoltà contrattuali (non performance della ditta appaltante, vicende giudiziarie ecc.),
- errori di valutazione.

Nella relazione che accompagna la scheda di valutazione, ciascuna di queste categorie di rischi di lievitazione dei costi dovrebbe essere esaminata e discussa con riferimento alle caratteristiche del progetto. La stima della quota del “fondo imprevisti” da destinare alla copertura del rischio corrispondente dovrebbe quindi essere proporzionata all’importanza e alla probabilità assegnata al rischio stesso. Più precisamente:

1. Per le **variazioni dei prezzi**, oltre all’inflazione programmata, andranno analizzati gli incrementi possibili (in eccesso della inflazione programmata), dei prezzi particolarmente variabili, quali l’energia e le materie prime. Quando il progettista rileva il rischio di un sovrapprezzo a causa della materializzazione ex post di una evenienza non prevedibile ex ante (per es. l’intersezione di uno scavo con una tavola acquifera), il sovrapprezzo, opportunamente ridotto per riflettere la probabilità che il progettista attribuisce all’evento (incremento di prezzo possibile moltiplicato la probabilità della sopravvenienza), dovrà essere introdotto nelle stime degli imprevisti.
2. Per gli **adeguamenti normativi**, andranno esaminate le norme europee sull’ambiente e sulla sicurezza, determinando dei corrispettivi, possibili incrementi di costo dovuti all’adeguamento degli standard costruttivi e funzionali.
3. Per gli incrementi dei costi dovuti a **lavori non previsti** nel progetto, le diverse categorie di lavori dovranno essere analizzate e discusse sotto il profilo della loro prevedibilità, della varietà dei materiali e degli standard costruttivi, dei possibili imprevisti che l’esecuzione del progetto può incontrare. Si noti che i lavori non previsti riguardano lavori che potrebbero rendersi necessari a causa della sopravvenienza di eventi negativi e che quindi, pur non essendo prevedibili in modo specifico, sono comunque configurabili a priori come eventi dotati di una certa probabilità di verificarsi.
4. Per le **difficoltà contrattuali**, dovranno essere descritti i principali elementi contrattuali dell’esecuzione del progetto, i soggetti che saranno coinvolti, e, in particolare, la stazione appaltante e la tipologia di ditte appaltatrici. Dovranno essere, inoltre, esposti i principali problemi che si anticipano a proposito della selezione delle imprese, degli appalti ed eventuali sub-appalti, del capitolato di gara, dei ribassi che ci si attende, della pronta esecuzione dei lavori, delle eventuali difficoltà di pagamento, supervisione e direzione lavori.
5. Per gli **errori di valutazione**, dovranno essere analizzate le aree del progetto ove il progettista ritiene che le soluzioni tecniche e/o le stime dei costi da lui sviluppate siano soggette a maggiori probabilità di errore. Come per le altre categorie di imprevisti, a questi errori di valutazione possibili vanno associati maggiori costi. Questi ridurranno la convenienza economica del progetto, ma, corrispondentemente, costituiranno una riserva di valore per far fronte alle correzioni delle stime effettuate, nel caso che queste dovessero rivelarsi erranee.

La determinazione degli imprevisti nella stima dei costi del progetto dovrebbe risultare dalla quantificazione separata dei cinque punti sopra elencati, moltiplicando il valore dei

maggiori costi che potrebbero verificarsi in ciascuna evenienza identificata per la corrispondente probabilità che il progettista assegna a priori a tale evenienza⁽¹⁾. Così facendo, essa migliorerà il realismo della valutazione della convenienza economica del progetto (a maggiori rischi corrisponderanno maggiori costi), riducendo il livello degli indicatori economici quali il VAN e il TIR. Allo stesso tempo, essa renderà più adeguata la previsione delle necessità finanziarie del progetto, costituendo un vero e proprio fondo di accantonamento per i rischi progettuali. Si noti, tuttavia, che la riduzione dei rischi corrispondenti ai punti elencati può anche essere compiuta attraverso una ridefinizione “virtuosa” degli elementi progettuali corrispondenti. Per esempio, un adeguamento a norme di tutela ambientale che mettesse il progetto al riparo dal rischio di incorrere in maggiori costi quando la normativa corrispondente diventasse vigente avrebbe il risultato di non aumentare i costi nel capitolo imprevisti, e di aumentare invece i benefici esterni.

Nella redazione dell'analisi di rischio occorre tenere in conto anche le spese derivanti da possibili riserve e maggiori costi per opere disposte dal collaudatore.

⁽¹⁾ Per esempio, se il progettista ritiene che la valutazione dei costi sia soggetta a un errore del 10%, e che la probabilità di tale errore sia del 50%, la percentuale dei costi accantonati per imprevisti corrispondenti ad errori di valutazione sarà del 5% dei costi interessati.

CAPITOLO

II

Elementi costitutivi dei progetti preliminari per tutte le tipologie di interventi

Si applicano le disposizioni della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni, in materia di lavori pubblici. In particolare, per gli interventi concernenti i beni culturali si applicano le disposizioni di cui al capo VIII bis della medesima legge.

Gli elaborati minimi richiesti – con possibili integrazioni in riferimento ai contenuti del D.L. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2006 - sono quelli sottoriportati.

Si invita a porre l'accento, in particolare, sui capitoli 1.3 e 1.4 della relazione generale in quanto le indicazioni del Piano di tutela delle acque e la disciplina d'uso delle numerose zone a alta e media pericolosità idrogeologica impongono che la scelta nell'ubicazione delle opere da realizzare sia attentamente apprezzata; a tali fini i suddetti capitoli assumono una valenza determinante nella caratterizzazione della fattibilità tecnica dell'intervento in considerazione dell'impostazione delle normative di riferimento di questi temi che, esplicitamente, richiedono una valutazione e non una semplice verifica del tipo "intervento ammesso/non ammesso".

1. Relazione generale concernente:

(Per la redazione della relazione generale confronta Capitolo I del presente Vademecum).

1.1 il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni richieste;

1.2 la descrizione dei lavori da realizzare

(I "lavori" da realizzare devono essere descritti con riferimento all'ambiente in cui sono da inserire, all'accessibilità, alla loro funzionalità, morfologia, immagine, evitando le indicazioni di dettaglio attinenti alle "scelte progettuali" da trattare al successivo punto 1.6).

1.3 le ragioni della soluzione prescelta, da un punto di vista sia della localizzazione che funzionale, della sua organicità (Progetto organico/Stralcio funzionale), in relazione alle caratteristiche e finalità dell'intervento e agli aspetti ambientali, anche con riferimento a soluzioni alternative, con considerazioni sullo stato della qualità dell'ambiente in assenza, in presenza e in corso di realizzazione delle opere;

La verifica di organicità del progetto deve essere effettuata sulla base dei bisogni e delle priorità dell'ente proponente. Al fine di valutare l'ammissibilità di interventi in aree a rischio idrogeologico, devono essere compiutamente indicate soluzioni alternative e le motivazioni che rendono tecnicamente impossibile la loro realizzazione. Particolare attenzione dovrà essere posta alla realizzazione di sedi viabili quando queste devono servire aree già dotate di infrastrutture viarie. In tali casi devono essere esplicitate e ampiamente illustrate le motivazioni che rendono necessaria la realizzazione della nuova opera, anche con l'indicazione della dismissione delle altre vie ritenute superate. Tali indicazioni sono ancora più importanti quando si interessano aree a rischio idrogeologico.

Gli interventi di recupero di fabbricati da destinare a servizi pubblici devono essere accompagnati da una specifica valutazione tecnica, quando si trovano in aree a rischio idrogeologico. Per tali interventi, seppure generalmente ammissibili perché destinati a soddisfare esigenze pubbliche, devono essere comunque valutate attentamente la compatibilità con le situazioni di rischio dei servizi che si intende attivare e l'impossibilità, reale e tecnicamente valida, di una diversa localizzazione).

1.4 l'accertamento della normativa applicabile con riferimento:

a) alle autorizzazioni necessarie ai fini dell'attuazione del progetto;

(Si rammenta che, nell'ambito delle varie autorizzazioni necessarie sono ricompresi pareri, deroghe, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati. Nei casi dovuti, è ricompresa anche la valutazione di incidenza, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2004).

b) alla rispondenza del progetto al documento preliminare alla progettazione, alla sua coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o applicabili in regime di salvaguardia e alla procedura applicabile per il rilascio della concessione edilizia in relazione alla tipologia dell'opera, nonché nei casi di non conformità del P.R.G.C.;

c) alla coerenza del progetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione di settore vigenti o applicabili in regime di salvaguardia (Piano di tutela delle acque, linee di intervento in materia di difesa del suolo, ecc)

(Confronta il n. 4 del presente Capitolo. Si precisa che le verifiche di coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale (PTP), urbanistici e di pianificazione di settore deve derivare dal confronto sistematico ed esauriente tra le singole norme da rispettare e le corrispondenti determinazioni progettuali.

Gli accertamenti di cui ai punti a), b) e c) devono essere adeguatamente motivati).

E' necessario integrare il punto 1.4. della relazione generale con indicazioni che tengano conto delle eventuali interferenze del progetto con:

- le aree estrattive individuate nel P.R.A.E. (Piano regionale delle attività estrattive), di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 concernente la "Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgenti e termali";
- le aree interessate dai permessi di ricerca mineraria e/o dalle concessioni minerarie, concernenti la coltivazione di minerali solidi e delle acque minerali naturali, di sorgenti e termali, autorizzate ai sensi della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5;
- le zone ove è fatto divieto di ricerca e di raccolta dei fossili e dei minerali da collezione individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), della legge regionale 15 aprile 2008, n. 10 concernente "Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione";
- le aree che saranno inserite nel piano programmatico (PARCO MINERARIO) di cui all'art. 5, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 12 concernente "Disposizioni per la valorizzazione dei siti minerari dismessi";

Si segnala inoltre che è intenzione dell'Amministrazione regionale regolamentare il settore relativo allo sfruttamento delle risorse geotermiche e che gli interventi che prevedono l'installazione di sonde geotermiche dovranno ottenere specifiche autorizzazioni che saranno individuate nelle norme che l'Amministrazione regionale adotterà in materia.

1.5 *verifica della fattibilità dell'opera sulla base della valutazione geologica e geotecnica dei siti contenuta in un'apposita relazione preliminare geologica e geotecnica (e idraulica, ove necessario), da allegare alla relazione generale, con previsione delle eventuali prove in situ e in laboratorio da effettuare nelle successive fasi di progettazione;*

1.6 *la descrizione delle scelte progettuali, con particolare riferimento:*

- *per opere a rete:
alle dimensioni, alle caratteristiche impiantistiche e tecnologiche e ai materiali;*
- *per opere puntuali:
alle caratteristiche architettoniche, strutturali ed impiantistiche dell'opera;*

(La descrizione delle scelte progettuali deve tenere conto delle calcolazioni preliminari di cui al punto 5).

1.7 *le indicazioni in merito all'inserimento dei lavori nel territorio in riferimento alla localizzazione e organizzazione del cantiere e prime indicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché agli impianti e alle opere di proprietà di enti pubblici o privati eventualmente interferenti con il progetto, con indicazione degli interventi provvisori necessari e la quantificazione dei relativi costi;*

Si precisa che le indicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, da indicare al punto 1.7 della relazione generale devono fare riferimento al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo riordinano e coordinano infatti in un unico testo normativo le norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

(Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)

La l.r.n°31/2007 recante "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti" prevede:

- Il riutilizzo e la gestione dei materiali inerti da scavo: a decorrere dal 30 giugno 2008, il conferimento in discarica, ai fini dello smaltimento finale è vietato.
- Il riutilizzo e la gestione dei materiali inerti da demolizione e costruzione: a decorrere dal 1° gennaio 2008, tutti i progetti per i quali è previsto il rilascio di un titolo abilitativo edilizio o la presentazione della dichiarazione di inizio attività devono indicare il bilancio di produzione di materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali.

L'omessa indicazione nei progetti dei dati di cui all'art.16 della l.r.n°31/2007 ne impedisce l'approvazione da parte delle autorità competenti.

In applicazione di tale provvedimento si ribadisce che **PER POTER APPROVARE IL PROGETTO L'ENTE PROPONENTE DEVE ACCERTARE CHE LO STESSO CONTENGA I DATI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 31/2007.**

Nella tavola 4 allegata allo studio di fattibilità e convenienza economica dovranno essere quantificati gli eventuali costi associati alla gestione dei materiali da scavo risultanti o di eventuali rifiuti da demolizione. Tali oneri non sono soggetti a ribasso d'asta.)

Nel caso di utilizzo delle strutture alternative, ammissibili ai sensi del successivo punto 3., è necessario fornire puntuali indicazioni circa l'utilizzo, la localizzazione e l'inserimento funzionale nel territorio delle medesime, indicando le caratteristiche tipologiche del manufatto, eventuali opere provvisorie, ecc. ecc.

1.8 *la documentazione fotografica a colori delle aree interessate e relativa georeferenziazione;*

1.9 *tabella contenente le quantità caratteristiche dei lavori (quali lunghezze dei tracciati, sezioni tipo, numero manufatti speciali, con riferimento ai corrispondenti disegni degli ultimi due casi);*

(Le quantità caratteristiche sono dirette a illustrare sinteticamente i principali componenti e dimensioni dei lavori, tenuto conto delle diverse tipologie. Con riferimento, ad esempio, ad una strada le quantità caratteristiche possono riguardare la larghezza della carreggiata, il numero dei tornanti, il numero e le dimensioni dei principali ponti e/o dei manufatti di attraversamento; con riferimento, ad esempio, ad una autorimessa le quantità caratteristiche possono riguardare superficie di parcheggio, numero posti auto, larghezza delle corsie di manovra, altezza utile minima di passaggio, numero e pendenza delle rampe).

Per quanto concerne gli interventi di edilizia scolastica è necessario integrare la tabella concernente le quantità caratteristiche dei lavori con i seguenti dati, se non già riportati nella tavola 3 allegata allo studio di fattibilità e convenienza economica dell'intervento:

- a) superficie complessiva dell'area scolastica, se si tratta di nuove costruzioni o di ampliamenti;*
- b) superficie dell'area verde;*
- c) superficie dell'area destinata a parcheggi a servizio della scuola (sempre se si tratta di nuove costruzioni o ampliamenti);*
- d) superficie coperta;*
- e) superficie complessiva dei locali con destinazione scolastica;*

superficie di ciascun locale scolastico, ivi compresi servizi igienici e depositi.

1.10 *il programma cronologico delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi necessari per lo svolgimento delle varie attività connesse con la redazione dei progetti e l'esecuzione dei lavori;*

(Nell'ambito delle attività connesse con la redazione dei progetti, il programma cronologico deve evidenziare anche le tempistiche relative all'acquisizione delle "autorizzazioni" e all'aggiudicazione dell'opera, è necessario a tal fine predisporre il diagramma di Gantt.)

1.11 *verifica delle scelte progettuali con la disciplina degli ambiti inedificabili e indicazione degli eventuali procedimenti amministrativi da avviare (quali valutazione di impatto ambientale, deroghe, valutazione di incidenza, ecc.), relativamente, in particolare, alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione e ai prevedibili oneri, nonché della situazione dei pubblici servizi attinenti all'opera da realizzare con l'indicazione delle eventuali necessità di adeguamento, ed, infine, delle eventuali indagini e/o prove (geognostiche o di altro tipo da effettuare) e delle esigenze di ordine manutentivo e gestionale delle opere da realizzare.*

La relazione generale di progetto deve essere integrata con lo "specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie". (cfr. in particolare CAPITOLO IV – TERRENI A RISCHIO DI

INONDAZIONE E RELATIVA DISCIPLINA D'USO, Paragrafo C – DISCIPLINA D'USO, punto C.1) – Fascia A, comma 4, punto C.2) – Fascia B, comma 4, punto C.3) – Fascia C., della DGR 2939/2008)

(Si fa osservare che, relativamente ad interventi ubicati in ambiti in edificabili si devono osservare le vigenti disposizioni attuative della Giunta regionale).

2. *Schemi grafici e disegni descrittivi dell'inserimento delle opere nell'ambiente, degli impianti e dei volumi previsti:*

(Per quanto concerne gli elaborati tecnici, si precisa che nelle planimetrie, laddove necessari, debbono essere indicati in scala adeguata i percorsi per disabili).

2.1 *corografia con evidenziazione degli inserimenti e delle infrastrutture di riferimento, nonché dello schema dei servizi attinenti l'opera in progetto già esistenti;*

(L'evidenziazione richiesta deve essere effettuata mediante adeguata rappresentazione grafica e relative legende).

2.2 *individuazione dell'intervento e delle aree interessate dal progetto su estratti della tavola di zonizzazione del PRGC e della mappa catastale con annesso schema di verifica del rispetto dei vincoli urbanistici (norme tecniche di attuazione).*

(L'evidenziazione richiesta deve essere effettuata mediante adeguata rappresentazione grafica e relative legende)

2.3 *planimetria generale di progetto, avente quale base minima la carta tecnica regionale, con indicazioni in merito ai tracciati, alle opere puntuali e in forma simbolica delle eventuali interferenze. Nel caso di opere di sistemazione idraulica, di dissesti di versanti, di recupero e bonifica ambientale, nonché di interventi di ristrutturazione su edifici esistenti è necessario anche un rilievo delle aree o degli edifici nel dettaglio;*

2.4 *la descrizione delle scelte progettuali con particolare riferimento :*

(Si ritiene che l'espressione "descrizione delle scelte progettuali" attenga all'esauriente rappresentazione grafica dell'oggetto dell'intervento).

Per opere puntuali:

- *a schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima delle principali caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare (mq superfici coperte suddivise per piani, mq superfici scoperte, volume vuoto per pieno, numero piani, numero elementi base quali: vani, aule, posti letto, numero uffici, numero utenti serviti);*

per opere a rete:

- *planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:10000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato dei lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate. Qualora siano necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:50.000;*
- *profili longitudinali e trasversali altimetrici dei lavori da realizzare in scala adeguata, sezioni tipo idriche, stradali e simili, nonché uguali profili per le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate se necessario;*
- *indicazioni di massima, in scala adeguata, dei principali manufatti speciali e delle componenti impiantistiche che l'intervento richiede.*

3. **Stima dei costi delle opere** (la stima dei costi delle opere è riportata sinteticamente nella tavola 4 allegata allo studio di fattibilità e convenienza economica e si basa su un computo metrico estimativo di massima da allegare al progetto).

(La stima dei costi delle opere è organizzata per aggregazioni di lavorazioni elementari secondo lo schema della tavola 4 e si basa su un computo metrico estimativo di massima redatto con riferimento al prezzario regionale. Per le tipologie "edifici scolastici", "case municipali e altri edifici pubblici", "opere stradali e connessi parcheggi", "opere di ripristino e riqualificazione ambientale" e "recupero di fabbricati" il computo metrico estimativo deve essere organizzato in modo da individuare i costi delle diverse destinazioni d'uso eventualmente costituenti l'intervento complessivo (ad esempio, per un edificio scolastico il costo del fabbricato scolastico deve essere distinto dal costo dell'eventuale palestra e/o dell'eventuale autorimessa a servizio della scuola; per un'opera stradale con annesso parcheggio il costo della strada deve essere distinto dal costo del parcheggio; ecc. ecc.)

Il totale generale della stima dei costi delle opere deve risultare al netto dell'IVA e delle spese generali [imprevisti, progettazione complessiva, direzione assistenza e collaudo lavori, coordinamento sicurezza, eventuale accatastamento e frazionamento, acquisto terreni, espropri, oneri rimborsabili agli enti competenti per l'esecuzione di opere dirette alla risoluzione di eventuali interferenze, oneri stimati nell'analisi di rischio, eventuali costi per opere di mitigazione e compensazione ambientale, qualora necessari, eventuali altre spese direttamente connesse alla realizzazione dell'intervento], oltre che, nei casi dovuti, alla quota da riservare alle opere d'arte ai sensi della legge regionale 37/1999. Si consiglia, inoltre, di porre attenzione nella quantificazione dei costi relativi, in particolare, alla tavola n°6, punto 4 - somme a disposizione per spese generali e tecniche - non limitandosi ad indicare le sole spese tecniche ma anche i costi derivanti dall'analisi di rischio e da tutte le voci riportate come spese generali tra parentesi nella definizione sopra indicata con l'esclusione dell'acquisto terreni, espropri e della progettazione complessiva.

Elenco prezzi

Il prezzario regionale cui fare riferimento è quello vigente al momento della presentazione della richiesta di finanziamento. Si precisa che eventuali aumenti che saranno applicati con successive revisioni dell'EP regionale sono da ricomprendersi nelle somme per imprevisti, nell'ambito delle somme a disposizione per spese generali e tecniche (da inserire nella tavola 6 allegata allo studio di fattibilità e convenienza economica), e dovranno essere adeguatamente giustificate redigendo l'apposita "analisi di rischio", così come indicato a pag. 43 del vademecum).

L'eventuale noleggio di strutture alternative (nuovi locali o strutture prefabbricate) nelle quali delocalizzare le attività scolastiche nella fase di realizzazione degli interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione di edifici scolastici può essere ammesso a finanziamento FoSPI purchè tali strutture siano provvisorie. Pertanto, non potrà essere accettato a finanziamento l'acquisto delle stesse.

In alternativa potrà essere accettato a finanziamento l'adeguamento o l'affitto di locali già esistenti, purchè il relativo costo sia economicamente vantaggioso rispetto al noleggio delle strutture.

Si evidenzia inoltre che gli oneri per il noleggio delle strutture sono finanziabili qualora i moduli prefabbricati di proprietà del Cpel risultino non disponibili.

4. *Relazione sulla compatibilità del lavoro pubblico con i vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, storico-artistico, igienico-sanitario, nonché con gli ulteriori vincoli gravanti sull'area di localizzazione e con quelli derivanti dal piano territoriale paesistico (PTP) e dagli strumenti urbanistici e dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) con allegati estratti grafici; relativamente a questi ultimi vincoli è ammesso che la relazione indichi che la compatibilità dovrà derivare dalla favorevole conclusione di procedimenti derogatori o modificativi di determinate prescrizioni del PTP e/o di strumenti urbanistici.*

(Relativamente agli ambiti inedificabili di cui alla l.r.11/98 e s.m.i. la compatibilità dovrà fondarsi sull'individuazione delle dinamiche di rischio che caratterizzano il vincolo, sulla valutazione delle conseguenze dell'intervento, sullo stato di dissesto presente e sulla valutazione della vulnerabilità dell'intervento stesso rispetto alle dinamiche di rischio individuate.

La relazione dovrà evidenziare l'eventuale presenza dello Studio di impatto ambientale o della Relazione di incidenza).

5. *Calcolazioni di predimensionamento e individuazione dei requisiti prestazionali degli impianti, delle strutture, anche di tipo idraulico e di stabilità dei terreni, con individuazione delle caratteristiche sismiche del luogo, come meglio di seguito specificato:*

(NORME TECNICHE per le COSTRUZIONI (DM 14.01.2008 – GU n° 29 04.02.2008)

Si sottolinea che ai progetti preliminari Fospi da presentare entro il termine di legge (31 ottobre) è indispensabile applicare la normativa di cui al D.M. 14.01.2008.

Per quanto riguarda la qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione, si informa che la materia è soggetta ad un proprio regime giuridico-normativo che si inquadra nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione". Le disposizioni del capitolo 11 del D.M. 14-01-2008 costituiscono il necessario riferimento circa le modalità di identificazione, qualificazione ed accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per uso strutturale.

Per quanto concerne l'azione sismica

il progetto preliminare deve essere corredato di Relazione Strutturale contenente:

a) la classe di esposizione delle diverse strutture, con la conseguente definizione dei materiali da impiegare;

b) l'analisi dei carichi specifici agenti sulle diverse tipologie di strutture;

c) il predimensionamento strutturale previsto dalle NTC in relazione al comportamento sismico della struttura ed ai risultati attesi, con la definizione di tutti i parametri afferenti la struttura in progetto e dei criteri di analisi e verifica da effettuare nelle fasi successive.

Nel caso di ristrutturazione edilizia occorrerà effettuare una apposita verifica preliminare delle strutture esistenti, ad evitare eventuali maggiori oneri conseguenti ad adeguamenti che vengano disposti successivamente sulla base del progetto definitivo ed esecutivo.

Per tutte le strutture è necessario provvedere a opportune verifiche sulle strutture in progetto già in fase di progettazione preliminare applicando la vigente normativa in materia di rischio sismico da individuare e definire nel progetto secondo le NTC 2008.

Si precisa in particolare che per le categorie di opere rientranti negli "Allegato 2 Elenco A" e "Allegato 3 Elenco B", di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 5130 del 30-12-2003, l'azione sismica da tenere in conto dovrà risultare quella del sito secondo le NTC 08

indipendentemente dalla zona di appartenenza di cui alla classificazione 2003, e l'intervento dovrà configurarsi quale "intervento di adeguamento" così come definito al punto 8.4.1, paragrafo 8 del D.M. 14-01-08.

Nuove norme sul rendimento energetico in edilizia

Dal 1° luglio 2007 gli edifici già esistenti o in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 192/2005 (e cioè il 9 ottobre 2005), hanno l'obbligo del "certificato energetico", un documento che attesta la capacità di risparmio energetico di un determinato edificio.

Il "certificato energetico" è stato introdotto con decreto legislativo 192/2005 (aggiornato successivamente con DLgs 311/2006 e con DL 31/01/2007, n. 7) che stabilisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia ai fini di fissare criteri e condizioni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e favorire l'utilizzo di fonti rinnovabili.

In particolare:

l'art. 3 definisce le categorie di edifici interessate al contenimento dei consumi energetici (con immediata applicazione del decreto per le nuove costruzioni, graduale applicazione per le ristrutturazioni esistenti in relazione al tipo di intervento, esclusione per alcune categorie di edifici);

l'art. 6 stabilisce che per gli edifici di nuova costruzione vi è l'obbligo di produrre un attestato di qualificazione energetica da presentare contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; l'articolo disciplina anche i requisiti che tali edifici devono rispettare in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa europea in materia.

Infine, in tutti i nuovi edifici è previsto l'obbligo del solare termico per il riscaldamento dell'acqua sanitaria, per una frazione almeno del 50% del fabbisogno di acqua calda e, inoltre, l'obbligo di un impianto fotovoltaico la cui potenza sarà definita in un apposito decreto ministeriale.

La Regione ha legiferato in materia con l.r. n°21/2008 e l.r. n°8/2010.

Pertanto gli interventi di ristrutturazione o nuova realizzazione di fabbricati, da presentarsi nell'ambito della procedura del FoSPI, devono essere adeguati secondo i casi e le modalità disciplinate dalle suddette normative.

A tal fine il professionista dovrà dare conto dell'adeguatezza degli interventi alle norme succitate con una esaustiva descrizione delle misure adottate e prime sommarie calcolazioni da riportarsi nel documento n. 5 del progetto preliminare – nonché nel punto 1.6 della relazione generale - recante "calcolazioni preliminari di dimensionamento degli impianti, delle strutture e idraulici".

Le normative di cui si dovrà dimostrare il rispetto anche a mezzo di schema sintetico sono pertanto:

- DLgs 192/2005, e successive modifiche ed integrazioni del DLgs 311/2005;
- DPR 02.04.2009 n° 59;
- LR 18.04.2008 n° 21.
- LR 02.03.2010 n° 8
- UNI TS 11300

Requisiti acustici passivi degli edifici

Il 4 agosto 2009 è entrata in vigore la L.r. 30 giugno 2009, n. 20 recante "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico; abrogazione della l.r. 29 marzo 2006, n. 9".

In particolare la nuova normativa, all'articolo 10, stabilisce per quali interventi si rende necessaria la relazione di previsione di impatto acustico ovvero per quali interventi si rende necessaria la relazione di valutazione previsionale del clima acustico.

In data 22/07/2010 è stata pubblicata la norma UNI 11367 "Acustica in edilizia – Classificazione Acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera". La norma definisce la classificazione acustica degli edifici e sarà recepita da un decreto legislativo che introdurrà l'obbligo di certificazione acustica. Pertanto i progetti, la cui richiesta di finanziamento verrà presentata entro il 31 ottobre 2010, da realizzarsi quindi nel triennio 2012/2014, dovranno essere adeguati alle disposizioni previste dalla nuova normativa.

Conseguentemente i progetti preliminari degli interventi FoSPI devono tenere conto delle disposizioni di cui sopra sia in termini tecnici che di costo; il progetto deve essere pertanto integrato con un apposito paragrafo sulle preliminari verifiche effettuate e sulle misure adottate

per il rispetto della normativa in argomento da inserirsi nel punto 1.6 della relazione generale e nel documento n. 5 del progetto preliminare recante “calcolazioni preliminari di dimensionamento degli impianti, delle strutture e idraulici”.

Le normative di cui si dovrà dimostrare il rispetto anche a mezzo di schema sintetico sono pertanto:

- LR 30.06.2009 n° 20.
- UNI 11367

Si sottolinea infine che sono state ampliate le competenze dell'Osservatorio acustico che dovrà svolgere attività di comunicazione, informazione e, su richiesta, di consulenza tecnica ai Comuni, finalizzate all'attuazione degli adempimenti di legge.

Tutte le informazioni relative alla materia acustica sono reperibili sul sito regionale www.regione.vda.it – sezione territorio ambiente, acustica.

6. *Studio dell'impatto ambientale per i casi dovuti ai sensi di legge.*

7. *Relazione di incidenza, qualora necessaria, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 2204/2004.*

8. *Documentazione di cui all'art. 12, c. 4 della l.r. n. 12/1996 e successive modificazioni, per l'avvio, nei casi dovuti, delle procedure espropriative, costituita di elenco ditte riportante almeno i mappali catastali interessati dall'occupazione e i relativi intestatari.*

9. *Documento preliminare alla progettazione o, in sua mancanza, al capitolato d'onere, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r. 12/96 e s.m.i..*

=====

NB: Per i casi in cui la domanda di finanziamento sia finalizzata alla realizzazione di uno stralcio funzionale di un lavoro pubblico, il progetto preliminare deve riguardare l'intero lavoro, evidenziando, altresì, per lo stralcio stesso tutte le indicazioni (in forma descrittiva, parametrica, grafica, ecc.), ivi comprese quelle di costo, che ne illustrino compiutamente gli obiettivi, la funzionalità, le caratteristiche fisiche, le interazioni ambientali e permettano di giudicarne l'autonomia tecnico-economica.

In proposito, si veda quanto già riportato al punto 1.3 del Capitolo I “Istruzioni per la compilazione della scheda progettuale”.

CAPITOLO III

MODELLO-TIPO DI SCHEDA PROGETTUALE

**INFORMAZIONI GENERALI
(DA COMPILARE TRAMITE PROCEDURA INFORMATICA)**

**Da scaricare sul sito:
www.regione.vda.it/operepubbliche/fospi
sotto la voce "documento"**

MODELLO-TIPO DI SCHEDA PROGETTUALE

STUDIO DI FATTIBILITA' E CONVENIENZA ECONOMICA

N.B. Per i casi di richieste relative a stralci funzionali di lavori pubblici lo studio di fattibilità e convenienza deve essere compilato distintamente per l'intero lavoro e per lo stralcio funzionale.

Relativamente all'intero lavoro le tavole 5 e 6 allegate allo studio vanno compilate solo per la colonna "totale" e non per le colonne "anni"; nella tavola 9 il totale degli investimenti sarà convenzionalmente indicato nella colonna "anno 3", mentre differenza costi e rientri di gestione e costi e benefici economici nella colonna "anno di regime".

Al punto 4.5 dello studio di fattibilità e convenienza economica dovrà essere indicato il numero di anni in cui si prevede verrà completato l'intero intervento (cfr. punto 4.5 delle "Istruzioni per la formulazione della richiesta di finanziamento").

2 - Identificazione dell'intervento proposto

- 2.1 Identificazione delle finalità dell'intervento e - eventualmente - della sua rilevanza ambientale.
- 2.2 Descrizione della situazione che si verificherebbe in assenza dell'intervento.
- 2.3 Descrizione dell'intervento proposto.
- 2.4 Descrizione delle connessioni dell'intervento proposto con altri interventi regionali o di amministrazioni locali - simili o complementari. Descrizione degli altri interventi. Qualificazione degli effetti combinati rilevabili. Possibili interazioni negative con altri progetti ed opere. Indicazione degli eventuali piani o programmi di settore nei quali si inquadra l'intervento proposto.

3 - Domanda e offerta

- 3.1 Descrizione dei principali elementi territoriali, demografici ed economici del soggetto proponente (con riferimento alla Tavola 1);
- 3.2 Descrizione della domanda dei beni e/o servizi oggetto di intervento nella situazione attuale e futura (con riferimento alla parte della Tavola 2 concernente la domanda)
- 3.3 Descrizione dell'offerta attuale e del suo sviluppo in assenza dell'intervento proposto.
- 3.4 Descrizione dell'offerta generata dall'intervento proposto (con riferimento alla parte della Tavola 2 concernente l'offerta).
- 3.5 Eventuali altre informazioni utili all'inquadramento socio-economico dell'intervento proposto.

4 - Caratteristiche, costi e rientri dell'intervento proposto

- 4.1 Descrizione delle alternative progettuali esaminate o motivazione dell'impossibilità di identificare alternative all'intervento proposto.
- 4.2 Localizzazione, dimensioni principali e parametri di prestazione con riferimento alla Tavola 3. Descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali dell'intervento proposto. Correlazioni tecnico-funzionali con le opere eventualmente già realizzate o, nell'ipotesi di "stralcio funzionale", da realizzare anche dopo l'intervento proposto.
- 4.3 Descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'intervento proposto.
- 4.4. Descrizione dei costi di investimento sia considerati globalmente che distinti in relazione alle principali aggregazioni di lavorazioni elementari (con riferimento alle Tavole 4 e 6).
- 4.5 Descrizione del calendario dei lavori previsto per la realizzazione dell'intervento proposto (con riferimento alla Tavola 5).
- 4.6 Descrizione dei costi di gestione, dei rientri tariffari ed extra-tariffari nonché dei risultati di gestione (con riferimento alla Tavola 7).
- 4.7 Descrizione e quantificazione degli altri costi necessari alla funzionalità dell'intervento proposto.
- 4.8 Descrizione del piano finanziario per la realizzazione dell'intervento (con riferimento alla Tavola 8).

5 - Analisi dell'intervento proposto

- 5.1 Quadro dei costi economici.
- 5.2 Quadro dei benefici economici ed effetti sociali (con riferimento alla Tavola 9)
 - 5.2.1 benefici economici;
 - 5.2.2 effetti occupazionali nella fase di realizzazione dell'intervento e - eventualmente - nella fase di gestione;
 - 5.2.3 capacità del progetto di promuovere il recupero di esperienze culturali o di attività produttive tradizionali della Regione.

6 - Analisi di rischio

- 6.1 Analisi di rischio (seguire le indicazioni fornite a pag. 43 del Vademecum).

MODELLO – TIPO DI SCHEDA PROGETTUALE

**TAVOLE ALLEGATE ALLO STUDIO
DI FATTIBILITA' E CONVENIENZA ECONOMICA
(DA COMPILARE TRAMITE PROCEDURA INFORMATICA)**

scaricare
le schede dell'intervento desiderato